



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità

Dirigente: Ing. Antonella Sanna

RUP: Ing. Agostino C. G. Zirulia

APPALTO INTEGRATO SULLA BASE DEL PFTE

**Lavori di adeguamento alla normativa antincendio edificio "G" Giurisprudenza ed Economia nel
Campus di via S. Ignazio e edificio "A" Corpo centrale del Campus Sa Duchessa - CUP
F28H23000450006**

CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA

(Articolo 44, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici") e s.m.i.

Il Responsabile Unico di Progetto
(Ing. Agostino C.G. Zirulia)



Sommario

DEFINIZIONI.....	4
PREMESSA.....	6
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO I- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
Art. 1 Oggetto dell'Appalto – Imposta sul valore aggiunto	7
Art. 2 Ammontare dell'Appalto	8
Art. 3 Opzione modifica del contratto ex art. 120 del Codice	9
Art. 4 Categorie dei lavori, cpv, contratto collettivo di riferimento e patente a crediti 10	10
Art. 5 Formazione dei prezzi	11
Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto	12
Art. 7 Sopralluogo	12
CAPO II - COPERTURE ASSICURATIVE	13
Art. 8 Adempimenti comuni alle garanzie	13
Art. 9 Garanzia definitiva	13
Art. 10 Garanzia per danni e responsabilità civile	14
Art. 11 Polizza del progettista per responsabilità civile e professionale	14
Art. 12 Garanzia per l'anticipazione.....	15
Art. 13 Garanzia per il saldo	15
CAPO III- DISCIPLINA GENERALE.....	15
Art. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale	15
Art. 15 Documenti che fanno parte del contratto	15
Art. 16 Spese contrattuali, imposte e tasse	15
Art. 17 Osservanza delle norme	16
Art. 18 Applicazione dei CAM.....	16
Art. 19 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Patto di integrità	17
Art. 20 Domicilio e Rappresentante dell'appaltatore - Direttore tecnico	17
Art. 21 Direttore dell'esecuzione del contratto	18
Art. 22 Direttore dei Lavori.....	18
Art. 23 Responsabile Unico del Progetto.....	19
CAPO IV – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO, SUBAPPALTO, SUBAFFIDAMENTI E AVVALIMENTO	20
Art. 24 Cessione del contratto e del credito.....	20
Art. 25 Subappalto e altre tipologie di sub affidamenti - Avvalimento.....	20
Art. 26 Responsabilità in materia di subappalto	26
Art. 27 Pagamento dei subappaltatori	27
Art. 28 Ulteriore fattispecie di sub-contratti.....	28
Art. 29 Subappalto nel servizio di progettazione.....	29
Art. 30 Avvalimento	29
TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	30
CAPO I – PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30
Art. 31 Progettazione di fattibilità tecnico-economica a base di gara	30



Art. 32	Progettazione esecutiva: avvio e termini.....	30
Art. 33	Progettazione esecutiva: sospensioni e proroghe	31
Art. 34	Modalità dell'esecuzione della progettazione esecutiva.....	32
Art. 35	Ritardo nella progettazione esecutiva, penali e risoluzione	34
Art. 36	Approvazione della progettazione esecutiva.....	34
Art. 37	Pagamento della progettazione esecutiva	36
CAPO II – LAVORI		37
Art. 38	Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori	37
Art. 39	Consegna e inizio dei lavori	37
Art. 40	Sospensioni e riprese dei lavori	38
Art. 41	Modalità' di esecuzione dei lavori, penali e premialità	40
Art. 42	Proroghe	41
Art. 43	Risoluzione del contratto.....	42
Art. 44	Recesso	45
Art. 45	Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.....	45
Art. 46	Contestazioni e riserve	45
Art. 47	Gestione delle riserve	47
CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA E GESTIONALE.....		48
Art. 48	I documenti contabili	48
Art. 49	Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata	48
Art. 50	Anticipazione	48
Art. 51	Condizioni e modalità di pagamento	49
Art. 52	Prezzi contrattuali – lavori imprevisi e nuovi prezzi.....	51
Art. 53	Modalità di contabilizzazione e di liquidazione del corrispettivo.....	51
Art. 54	Lavori in economia.....	53
CAPO IV – MODIFICHE CONTRATTUALI		53
Art. 55	Modifica dei contratti in corso di esecuzione.....	53
Art. 56	Prezzi applicabili ai nuovi lavori	54
Art. 57	Clausola di revisione dei prezzi.....	55
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		56
Art. 58	Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	56
Art. 59	Piani di sicurezza	57
Art. 60	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	57
Art. 61	Scioperi e cause di forza maggiore.....	58
Art. 62	Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, trattamento e tutela dei lavoratori	58
Art. 63	Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'impresa	59
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.....		61
CAPO I- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....		61
Art. 64	Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere	61
Art. 65	Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione	62
Art. 66	Presa in consegna dei lavori collaudati	63
Art. 67	Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo	64
Art. 68	Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	65
Art. 69	Ulteriori disposizioni di carattere tecnico-contabile	65



Art. 70	Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari	66
Art. 71	DURC e attestazione di congruità	67
CAPO II – CONTROLLI E VERIFICHE		67
Art. 72	Controlli e verifiche sull'esecuzione del contratto	67
Art. 73	Verifiche del rispetto degli obblighi dell'appaltatore	68
Art. 74	Verifiche del rispetto degli obblighi del subappaltatore e dell'impresa ausiliaria 68	
Art. 75	Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti in fase di esecuzione dell'appalto	69
Art. 76	Verifiche sul rispetto ambientale	69
Art. 77	Cartello di cantiere	69
Art. 78	Custodia del cantiere	70
CAPO III - NORME FINALI E DI RINVIO		70
Art. 79	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	70
Art. 80	Accordi multilaterali	70
Art. 81	Trattamento dei dati personali	70
Art. 82	Gestione dei sinistri	71
Art. 83	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e la conduzione dei lavori	72
CAPO IV - CONTROVERSIE		73
Art. 84	Accordo bonario e transazione	73
Art. 85	Collegio Consultivo Tecnico	74
Art. 86	Foro competente	74



DEFINIZIONI

Nel presente capitolato alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE/ATENEUM/UNIVERSITA'**: l'Università degli Studi di Cagliari;
- b) **AGGIUDICATARIO/CONTRAENTE/APPALTATORE/ESECUTORE**: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche riunite o consorziate, incaricate della realizzazione dei lavori e dei servizi oggetto del contratto;
- c) **CAPITOLATO PARTE AMMINISTRATIVA**: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto;
- d) **SOA**: l'attestazione che comprova la qualificazione per una o più categorie di lavori nelle pertinenti classifiche e per la progettazione, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
- e) **ELENCO PREZZI**: il documento contenente i prezzi da applicare:
 - a. ai fini della progettazione dei lavori;
 - b. ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - c. ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione contratto.
- f) **CODICE**: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023) e s.s.m.m.i.i.
- g) **AUTORITA'**: L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 222 del Codice;
- h) **TESTO UNICO SICUREZZA**: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- i) **CODICE ANTIMAFIA**: il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- j) **LEGGE 136**: la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.: "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- k) **DECISIONE DI CONTRARRE**: il provvedimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Codice, mediante il quale la Stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto, in conformità al proprio ordinamento, individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l) **DISCIPLINARE DI GARA**: il documento recante le condizioni richieste agli Operatori economici interessati, per la partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'appalto;
- m) **CSA-parte amministrativa**: il presente documento;
- n) **PIANI DI SICUREZZA**: i documenti previsti dall'art. 100 del D. Lgs 81/2008;
- o) **CAM**: i Criteri Ambientali Minimi, richiamati dall'art. 57 del Codice, adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con DM del 3 agosto 2023, (G.U. n.193 del 19.08.2023) e successive modifiche con Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi». I CAM sono volti a rendere la spesa pubblica sostenibile, riducendo gli impatti sull'ambiente, promuovendo l'economia circolare e perseguendo obiettivi sociali in termini di sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori;
- p) **CAPITOLATO GENERALE**: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 recante Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) relativamente alle disposizioni ancora in vigore;



- q) **PATTO DI INTEGRITA'**: il documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera 66/24C del 26 marzo 2024, firmato dal Direttore Generale e conservato agli atti dell'Università degli Studi di Cagliari, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- r) **Codice unico**: il Codice disciplinare e codice di condotta adottato dall'Università degli Studi di Cagliari con D.R. del 3 Aprile 2025;
- s) **DIMS**: Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità dell'Università, preposta alla gestione tecnico-contabile-amministrativa del contratto d'appalto;
- t) **RUP (Responsabile Unico del progetto)**: soggetto chiamato a svolgere le funzioni indicate dall'art. 15 del Codice;
- u) **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE o DEC**: soggetto chiamato a svolgere le funzioni, limitatamente al servizio di progettazione, secondo le definizioni, i compiti e le responsabilità previste dall'allegato II.14 del Codice;
- v) **DIREZIONE LAVORI O DL**: la struttura della quale l'Amministrazione si avvale per la gestione e il controllo dei lavori;
- w) **RESPONSABILE DEI LAVORI**: soggetto chiamato a svolgere le funzioni indicate dal testo unico sicurezza. Coincide con il Responsabile unico del progetto;
- x) **DISPOSIZIONI DI SERVIZIO**: gli atti mediante i quali il Responsabile unico del progetto impartisce indicazioni al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- y) **ORDINI DI SERVIZIO**: gli atti mediante i quali il Responsabile unico del progetto e il Direttore dei lavori impartiscono all'Esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione del contratto d'appalto;
- z) **CUP**: Codice unico di progetto;
- aa) **CIG**: Codice identificativo di gara;
- bb) **DURC**: Documento unico di regolarità contributiva: documento attestante la regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile;
- cc) **ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'**: il documento attestante l'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili sullo specifico intervento, previsto dal D.M. 143/2021;
- dd) **TOL**: le tipologie omogenee di lavorazioni indicate nella Tabella A.1 dell'All. II.2bis del Codice sulla base delle quali sono adottati gli indici di base da ponderare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale dell'appalto;
- ee) **CCNL**: l'Accordo stipulato tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro a livello nazionale, che definisce le condizioni di lavoro, gli stipendi minimi e altre tutele per i dipendenti di un determinato settore;
- ff) **PFTE**: progetto di fattibilità tecnico-economica come definito all'art. 41 comma 6.



PREMESSA

L'Università degli Studi di Cagliari intende portare avanti in maniera prioritaria interventi di natura architettonica, strutturale ed impiantistica necessari all'adeguamento alle vigenti norme in materia di prevenzione del rischio di incendio (con il fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi (CPI), delle strutture universitarie di seguito elencate:

- Campus Sant'Ignazio: Edificio G (Giurisprudenza ed Economia).
- Campus Sa Duchessa: Edificio A (Corpo Centrale).

L'edificio G è caratterizzato da un corpo di fabbrica avente forma regolare, con pianta sostanzialmente rettangolare, costituito complessivamente da tre piani fuori terra con una superficie di circa 4.900,00 mq.

Al primo ed al secondo piano sono presenti due pozzi luce. Il piano terra ospita le sale lettura della biblioteca di Giurisprudenza ed i relativi depositi libri in parte insistenti nelle sale lettura stesse. Le sale sono caratterizzate da soppalchi metallici con piani in legno. Il piano terra ospita anche un'aula ad anfiteatro accessibile anche dall'esterno dell'edificio. I due piani superiori accolgono gli studi professionali dei docenti e gli uffici del personale amministrativo.

L'edificio è caratterizzato da strutture murarie portanti costituenti l'involucro esterno e due muri di spina che fungono anche da elementi di separazione tra gli ambienti interni. I piani comunicano mediante un unico vano scala posto nel lato a Nord-Est dell'edificio.

L'edificio A orientativamente costruito su finire degli anni 60', è caratterizzato da un corpo di fabbrica avente forma regolare e disposta simmetricamente rispetto al vano scala centrale. Complessivamente risulta costituito da un piano seminterrato e da 4 piani fuori terra. Il piano seminterrato ospita i depositi dei libri, la centrale termica, e alcuni locali destinati a deposito di materiale vario; il piano terra ospita aule didattiche, il piano primo ospita la sala lettura, aule didattiche e uffici mentre i due restanti piani ospitano aule didattiche e uffici. L'edificio è realizzato con murature portanti posizionate lungo il perimetro e da due muri di spina, il piano terzo è caratterizzato da una sopraelevazione con strutture intelaiate in conglomerato cementizio armato e solai in laterocemento. Sul lato a sud est è presente un corpo aggiunto di più recente realizzazione, dotato di struttura portante in cemento armato, ove sono ubicate aule didattiche, caratterizzato da un solo piano fuori terra. Sono presenti due scale esterne in acciaio per consentire l'esodo degli occupanti in caso di emergenza, una per ogni ala dell'edificio.

I lavori che coinvolgono gli edifici come sopra rappresentati sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto *R.01 – SA DUCHESSA - RELAZIONE GENERALE* e *R.01 - SANT'IGNAZIO - RELAZIONE GENERALE*.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO -I- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'Appalto – Imposta sul valore aggiunto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della **progettazione esecutiva**, del **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** e dell'**esecuzione** dei Lavori di **adeguamento alla normativa antincendio edificio "G" Giurisprudenza ed Economia nel Campus della via S. Ignazio e edificio "A" Corpo centrale del Campus Sa Duchessa ubicati a Cagliari** incluse, le forniture, le provviste e tutte le prestazioni occorrenti, nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 44 del Codice (Appalto integrato).

In particolare, l'appalto comprende:

- la redazione del progetto esecutivo di cui all'art. 41, comma 1, del Codice, secondo la sezione III dell'allegato I.7, nonché l'adeguamento del progetto esecutivo ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 42 e delle disposizioni contenute nell'allegato I.7, sezione IV del Codice;
- il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ai fini dell'appalto integrato come sopra specificato;
- l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto.

La scelta dell'Appalto Integrato, è legata alla necessità di individuare un **unico interlocutore cui affidare in maniera congiunta la fase progettuale finale e quella esecutiva**, con la conseguente assunzione del rischio che tali fasi comportano, anche in ordine alla necessità di **tutelare il procedimento dal punto di vista della tenuta economica**.

2. La progettazione e l'esecuzione dei lavori dovranno avvenire secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale-parte amministrativa, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative individuate e descritte dal PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) posto a base di gara, che l'Appaltatore dichiara di accettare dopo averne preso completa ed esatta conoscenza. La progettazione dovrà rispettare la proposta tecnica offerta dall'Operatore economico in adesione al PFTE e l'esecuzione dei lavori dovrà aderire al progetto esecutivo verificato e validato dalla stazione appaltante.

3. L'Appalto in questione è regolato oltre che dal presente capitolato-parte amministrativa, dal Capitolato Tecnico e dagli altri elaborati di progetto, dagli atti di gara, specie dal Disciplinare, nonché dalla vigente normativa in materia.

4. Il servizio di progettazione e i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni impartite dal RUP, dal DEC e dal DL, nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola attività.

5. Al contraente è richiesta una diligenza qualificata nell'adempimento dei propri obblighi.

6. Le condizioni previste nel presente documento e nella *lex specialis* di gara avranno valore e troveranno applicazione durante l'intera durata dell'appalto.

7. L'appalto oggetto del presente capitolato avrà come Struttura gestionale di riferimento la Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità – Responsabile Unico del progetto Ing. Agostino C.G. Zirulia (agostinocg.zirulia@unica.it – tel. 3334902871). Sarà cura dell'Università comunicare

all'operatore economico il nominativo del Direttore dell'Esecuzione, del Direttore dei Lavori e delle ulteriori figure preposte alla gestione dell'appalto.

8. Gli importi indicati nel presente documento si intendono, salva diversa, specifica, al netto dell'IVA di legge.

9. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in merito alle condizioni operative in cui troverà le aree di cantiere, le quali, dal momento della consegna del servizio di progettazione e dei lavori e durante tutta la durata degli stessi saranno occupate dagli utilizzatori (studenti, docenti, personale, etc..). Detto contesto dovrà pertanto essere considerato ai fini della partecipazione dell'offerta.

L'oggetto dell'appalto, oltre a quanto rappresentato nel PFTE potrà comprendere ulteriori lavori e relativa progettazione esecutiva, che saranno eventualmente affidati quale modifica opzionale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice. Si rinvia all'art. 3.

Art. 2 Ammontare dell'Appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento, il quale tiene conto della soluzione progettuale iniziale, esclusa l'opzione di cui al comma 10 del precedente articolo, è definito nella seguente tabella:

Ammontare dell'appalto		
	Descrizione	Importo €
	Importo delle opere	
A.1	Lavori a base d'asta	1.293.314,04
A.1.1	<i>di cui costi della manodopera</i>	314.327,25
A.2	Costi per la sicurezza	21.700,11
A	Importo complessivo dei lavori (A1+A2)	1.315.014,15
	Progettazione	
B.1	Progetto esecutivo redatto in conformità all'All. I.7 Sez. III Art. 22 del Codice	61.727,19
B	Importo progettazione	61.727,19
C	Importo complessivo soggetto a ribasso (100% dei lavori + 35% importo della progettazione)	1.336.618,67
	Importo complessivo a base di gara (A+B)	1.376.741,34

Tabella 1

L'importo contrattuale è costituito dalle seguenti voci:

- importo dei lavori** determinato al rigo A.1 della tabella 1, comprensivo del costo della manodopera (rigo A.1.1), determinato facendo riferimento al prezzario Regione Sardegna per le Opere pubbliche 2024.
- Il costo della manodopera determinato al rigo A.1.1 è dettagliato negli elaborati di progetto "A.01.2 – SA DUCHESSA - INCIDENZA DELLA MANODOPERA e A.01.2 - SANT'IGNAZIO - INCIDENZA DELLA MANODOPERA".
- importo dei Costi per la sicurezza** indicato al rigo A.2 della tabella 1, non soggetto a ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, è la risultante del

Computo metrico estimativo dei costi della sicurezza del PFTE compreso nella Documentazione di Gara;

- d) importo per la progettazione esecutiva di cui al rigo B.1 della tabella 1. Per la progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Ai fini della determinazione

a) della **soglia** di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice, rileva l'importo riportato nella tabella 1, in corrispondenza del rigo *Importo complessivo a base di gara* (A+B); all'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo A.1, è stato stimato in via presuntiva il costo della manodopera, pari a euro 314.327,25 con incidenza del 24,30%;

b) degli **importi di classifica** per la qualificazione di cui all'articolo 4 della parte I all'allegato II.12 del Codice, rileva l'importo, comprensivo dei costi per la sicurezza, riportato nella tabella 3 del presente CSA.

Art. 3 Opzione modifica del contratto ex art. 120 del Codice

1. L'Amministrazione, visti gli esiti derivanti dalla campagna di verifiche, rilievi e indagini effettuati sugli impianti elettrici e di illuminazione durante la fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico che risulterà aggiudicatario la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici esistenti.

Pertanto, ferma restando la piena funzionalità delle opere in appalto, l'Università committente potrà assegnare all'appaltatore i lavori opzionali ai sensi dell'art. 120, comma 1. a), del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del progetto principale, nonché degli ulteriori prezzi che si renderanno necessari e che verranno attinti dal prezziario regionale o all'occorrenza concordati con l'operatore economico. I lavori complementari sono inequivocabilmente identificati nel documento allegato al presente capitolato: **ALL. 1 – Lavori Opzionali**. Qualora siano assegnati i lavori opzionali testé indicati, degli stessi sarà trasmesso all'appaltatore il relativo PFTE, affinché faccia luogo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori.

2. Il Quadro economico delle opere accessorie opzionali è rappresentato nella tabella che segue.

Ammontare dell'appalto		
	Descrizione	Importo €
	Importo delle opere	
A.1	Lavori a base d'asta	625.000,00
A.1.1	<i>di cui costi della manodopera</i>	156.250,00
A.2	Costi per la sicurezza	10.000,00
A	Importo complessivo dei lavori (A1+A2)	635.000,00
	Progettazione	
B.1	Progetto esecutivo redatto in conformità all'All. I.7 Sez. III Art. 22 del Codice	28.385,14
B	Importo progettazione	28.385,14
	Totale (A+B)	663.385,15

Tabella 2

Art. 4 Categorie dei lavori, cpv, contratto collettivo di riferimento e patente a crediti

1. Ai sensi dell'art. 2 e della Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice, nell'ambito del presente appalto sono previste le seguenti categorie SOA:

Categoria SOA	Classifica	Importo €	Di cui oneri sicurezza	Incidenza manodopera	Percentuale %
OG1 Edifici civili e industriali (prevalente)	Classifica III	608.886,05	10.060,27	170.488,09	46,30%
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (scorporabile specializzata)	Classifica II	470.877,60	7.780,04	96.318,56	35,81%
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (scorporabile specializzata)	Classifica I	235.250,49	3.859,79	47.520,60	17,89%
		1.315.014,14	21.700,11	314.327,25	100%

Tabella 3

A seguire prospetto dei Lavori opzionali art. 120

Categoria SOA	Classifica	Importo	Di cui oneri sicurezza	Incidenza manodopera	Percentuale %
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (prevalente)	Classifica III	635.000,00	10.000	156.250,00	100%
		635.000,00			100%

Tabella 4

2. I cpv di riferimento dell'appalto sono i seguenti:

Progettazione esecutiva

CPV 71221000-3: Servizi di progettazione di edifici

Categoria OG1

CPV 45262522-6 - Lavori edili;

Categoria OS30

CPV 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici.

Categoria OS3

CPV 45343000-3 - Lavori di installazione di dispositivi antincendio.

CPV 45255800-7 – Lavori di costruzione di impianti di produzione del gas.

3. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si richiede l'applicazione del **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese**



edili ed affini e delle Cooperative Edilizia (Codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012) o altro contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In virtù di quanto stabilito dal comma 2 bis dell'art. 11 cit., in considerazione dalla incidenza superiore al 30% sul totale dei lavori, per i lavori afferenti alla categoria OS30 si indica il **CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (Codice unico alfanumerico CNEL/INPS C011)** o altro contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice.

I Codici ATECO di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato I.01 (Contratti collettivi) sono i seguenti: 43 Lavori di costruzione specializzati e 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione edili.

4. Tra le lavorazioni che si prevede di eseguire in fase esecutiva dei lavori sono comprese quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Pertanto, all'operatore economico partecipante alla procedura selettiva in forma singola o associata che intenda eseguire direttamente dette lavorazioni è richiesto il possesso dell'iscrizione nella white list della Prefettura. Analoga iscrizione è richiesta al subappaltatore o al subaffidatario che in fase esecutiva siano chiamati ad eseguire le lavorazioni sopra richiamate.

5. L'operatore economico, in qualità di aggiudicatario, subappaltatore, cottimista o affidatario ad altro titolo, anche quale lavoratore autonomo, di prestazioni dell'appalto da eseguire in cantiere, eccettuate le mere forniture, qualora **non sia in possesso** dell'attestazione di qualificazione SOA di cui all'art. 100, comma 4, del Codice, **di classifica pari o superiore alla terza**, a prescindere dalla categoria di appartenenza, **dovrà essere in possesso della patente a crediti** prescritta dall'art. 27 del D.lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024.

Art. 5 Formazione dei prezzi

6. I prezzi a base di gara dei lavori dell'appalto sono costituiti dal Listino prezzi della Regione Sardegna edizione 2024 e da ulteriori nuovi prezzi costruiti attraverso opportune analisi.

1. In generale tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, comprensivi dei trasporti all'interno dell'area di cantiere, dei carichi, degli scarichi, delle movimentazioni, dei tiri in alto e in basso e di ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.

2. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla DL delle copie dei FIR Formulare Identificativi del rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, nel **rispetto dei CAM** indicati per le singole tipologie di rifiuti.

3. Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'organo usuario;
- lavori da eseguire su edifici o in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;



- qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori.

Art. 6 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo”. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara è così definito:

a) **per la parte di progettazione esecutiva**, è onnicomprensivo di ogni onere e spesa e pertanto, di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’incarico a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili al momento della presentazione del progetto alla stazione appaltante e alle disposizioni del presente CSA e di tutti i documenti contrattuali. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell’appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all’appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della stazione appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

b) **per la parte di lavori a corpo**, come determinata in seguito all’offerta dell’appaltatore, l’importo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità delle prestazioni, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto.

2. Si precisa che:

i prezzi di progetto, soggetti a ribasso d’asta, non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettifiche o integrate dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. L’impresa, pertanto, nel formulare l’offerta dovrà tenere conto oltre che dei quantitativi desunti dagli elaborati progettuali e dal presente CSA, anche di eventuali opere e forniture aggiuntive necessarie per la perfetta funzionalità e il collaudo delle opere.

3. Si precisa inoltre che:

i prezzi di progetto ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 120 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 52 del presente CSA.

Art. 7 Sopralluogo

1. Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del Codice non è richiesto il sopralluogo. Tuttavia, il sopralluogo è raccomandato.



CAPO II - COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 8 Adempimenti comuni alle garanzie

1. Le garanzie possono essere costituite mediante cauzione o polizza fideiussoria.
2. Nel caso in cui l'operatore economico opti per la tipologia della cauzione, questa, a norma del secondo comma dell'art. 106 del codice, deve essere costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
3. Le garanzie devono essere firmate digitalmente dal garante e dal contraente; esse devono essere altresì verificabili telematicamente presso l'emittente ovvero gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID. Non saranno accettate polizze difformi. La stazione appaltante si riserva di effettuare i controlli sull'abilitazione dei soggetti emittenti.
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
5. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 9 Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, del Codice all'aggiudicatario è richiesta una **garanzia definitiva**.
2. Qualora si opti per una garanzia fideiussoria, la stessa dovrà essere redatta ai sensi dello Schema tipo 1.2 approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La cauzione definitiva, da presentarsi alla data della sottoscrizione del contratto, è calcolata con riferimento all'importo massimo previsto nel contratto e deve permanere sino alla ultimazione delle prestazioni affidate in esecuzione. L'importo della garanzia definitiva è indicato nella misura fissa del **5% dell'importo del contratto, non suscettibile di aumenti, né di riduzioni**.
4. L'appaltatore può richiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi con le modalità di cui all'art. 117 comma 4 del Codice. Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



Art. 10 Garanzia per danni e responsabilità civile

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Aggiudicataria assume la responsabilità per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine l'Aggiudicataria stipula apposita polizza assicurativa conforme allo **schema-tipo 2.3** del D.M. Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, che copre i danni subiti dall'Università degli Studi di Cagliari a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori, compresa polizza per la responsabilità per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, per l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Sono previsti i presenti massimali:

- Partita 1 – Opere: massimale pari all'importo dei lavori oltre l'IVA di legge;
- Partita 2 - Opere preesistenti: massimale pari a € 800.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 50.000,00;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante, che può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio nel caso di inadempimento di quest'ultimo.

Art. 11 Polizza del progettista per responsabilità civile e professionale

L'aggiudicatario deve produrre, alla stipula del contratto di appalto integrato, apposita Polizza del Progettista conforme allo schema-tipo 2.2 del D.M. Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, per i rischi di progettazione con effetti a far data dalla consegna del progetto esecutivo e per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza deve coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'Amministrazione dovesse sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

Il massimale della copertura assicurativa è pari ad almeno € 1.000.000,00.

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società assicuratrice, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

Qualora il Progettista sia già in possesso di una polizza di responsabilità professionale conforme all'art. 3, comma 5 lett. e) del Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, e dall'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, numero 137, potrà presentarla a condizione che la stessa abbia le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo 2.2 del D.M. Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 e richieste nel presente capitolato



prestazionale, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, ivi compreso il massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.

A tal fine la suddetta polizza dovrà essere all'uopo opportunamente integrata.

Art. 12 Garanzia per l'anticipazione

Si rinvia all'art. 50 del presente capitolato.

Art. 13 Garanzia per il saldo

Si rinvia all'art. 67 del presente capitolato.

CAPO III- DISCIPLINA GENERALE

Art. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto del principio del risultato sancito dall'art. 1 del Codice e delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 15 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e in ogni caso:

- a) l'offerta presentata in gara;
- b) il presente CSA;
- c) la garanzia definitiva e la polizza professionale del progettista;
- d) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, dopo la sua approvazione;
- e) il PSC e il POS, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

Art. 16 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto di appalto;
- b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., e comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'esecuzione direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori.



2. Gli importi dei lavori indicati dal presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) attualmente nella misura del 22%. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa, salvo espresso riferimento.

Art. 17 Osservanza delle norme

1. L'Impresa è tenuta a trasmettere, contestualmente all'avvio dei lavori, la denuncia alla Cassa Edile/Edilcassa dei nuovi lavori di carattere temporaneo (DNLT). Analogamente dovrà fare l'eventuale subappaltatore relativamente all'oggetto del suo affidamento. Di tale denuncia dovrà trasmettere copia alla DL.

2. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate, ove necessario ai sensi della vigente legislazione:

- a) il piano operativo di sicurezza, a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo, vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- b) l'elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- c) la dichiarazione della disponibilità di un congruo numero di uomini e mezzi per il periodo di durata del contratto;
- d) quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice;
- b) Testo Unico Sicurezza;
- c) il DM 23.06.2022, n. 256, pubblicato nella G.U. n. 183 del 6.8.2022, "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del Servizio di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Interventi Edilizi" e ss.mm.ii, in quanto applicabile.

4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle norme CEI, U.N.I.

5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e ss.mm.ii., riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.lgs. 15.8.1991, n. 277 e ss.mm.ii. ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

6. L'affidamento del contratto oggetto del presente Capitolato è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Art. 18 Applicazione dei CAM

1. Negli elaborati del PFTE sono indicate le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri ambientali minimi del presente progetto; in esso si dettagliano i requisiti che devono avere i

materiali e i prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi e si indicano i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

2. In particolare si richiama l'attenzione sulle Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione di cui al capitolo 2.5, Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere di cui al capitolo 2.6 e sulle Clausole contrattuali per interventi edilizi di cui ai punti 3.1.1 (Personale di cantiere), 3.1.2 (Macchine operatrici), 3.1.3 (Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori), 3.3.1 (Grassi e d oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione), 3.1.3.2 (Grassi ed oli biodegradabili), 3.1.3.3 (Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata) per interventi edilizi. Negli elaborati CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, relativi a ciascuna delle due strutture oggetto dell'intervento sono indicate le scelte progettuali che garantiscono la conformità ai criteri ambientali minimi del presente progetto, in esso si dettagliano i requisiti che devono avere i materiali e i prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi e si indicano i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

Art. 19 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Patto di integrità

1. Il contraente dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, nei limiti della più precisa individuazione delle prestazioni da definirsi durante l'esecuzione dei lavori, **ivi compresi gli oneri derivanti dalla eventuale esecuzione delle prestazioni in ambienti occupati**, la cui attività dovrà essere sempre assicurata. Inoltre, dà atto, senza riserva alcuna, del potersi compiere dell'appalto alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente Capitolato.

2. La partecipazione al presente appalto comporta l'accettazione e l'assoggettamento alle clausole contenute nei CAM, di cui alla lett. r) delle Definizioni del presente Capitolato, nel Patto di integrità di cui alla lett. t) delle Definizioni del presente Capitolato e di quelle contenute nel Codice unico di cui alla lett. u) delle Definizioni del presente Capitolato.

Art. 20 Domicilio e Rappresentante dell'appaltatore - Direttore tecnico

1. Il contraente deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, che non sia possibile comunicare al **domicilio digitale**, obbligatorio ai sensi del DPCM 148/2021.

2. L'appaltatore di regola conduce i lavori attraverso le figure preposte istituzionalmente a rappresentarlo, indicate nel certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, compresi i procuratori. In alternativa, all'atto della partecipazione alla procedura selettiva per l'affidamento dell'appalto, l'operatore economico dovrà indicare il nominativo di eventuale procuratore generale o speciale e contestualmente trasmettere il relativo atto notarile in originale o in copia autentica. Tale soggetto dovrà autocertificare il possesso dei requisiti di legge, di idoneità tecnica e morale, che saranno verificati dalla stazione appaltante.

3. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, non saranno accettate nomine di procuratori e/o institori, non dichiarate all'atto di partecipazione alla gara a cura dell'operatore economico e già esistenti a quella data.

4. In considerazione di quanto stabilito dal precedente comma, l'appaltatore dovrà organizzare già in fase di partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto le figure preposte a

rappresentarlo per tutta l'esecuzione, fin dalla consegna, anche d'urgenza, senza ritardi, considerando il tempo occorrente alla stazione appaltante per l'eventuale controllo dei requisiti in capo ai rappresentanti non già sottoposti al controllo in fase di partecipazione alla gara. La stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto già nella fase di consegna dei lavori, qualora nel termine indicato dalla DL non si presenti l'Appaltatore o una figura preposta a rappresentarlo, i cui requisiti siano già stati verificati in fase di partecipazione alla gara.

5. In mancanza di valida ed efficace procura l'appaltatore dovrà condurre direttamente i lavori.

6. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

8. Per la direzione del cantiere l'appaltatore nomina un **Direttore Tecnico** in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che lo rappresenti nei confronti del Direttore dei lavori e che assuma le responsabilità tecniche che gli competono, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e l'operato delle maestranze stesse. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare un **Responsabile della Sicurezza** (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi durante tutto il corso dei lavori, secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dei lavori. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dei lavori; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che gli sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore non può rivestire analogo e contestuale incarico per conto di altri operatori qualificati SOA, dovendo a tal fine produrre una dichiarazione di unicità di incarico. Lo stesso vale per il Responsabile Tecnico.

9. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

10. Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore o della persona che ricopre il ruolo di Direttore tecnico deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 21 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, per le prestazioni del progettista, svolge le funzioni al medesimo assegnate dall'allegato II.14 del Codice. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione sarà comunicato all'aggiudicatario in occasione della stipula del contratto.

Art. 22 Direttore dei Lavori

1. Il Direttore dei lavori è il funzionario tecnico preposto alla gestione dell'esecuzione dei lavori, a partire dalla consegna sino all'ultimazione e alla regolare esecuzione/collaud.

2. Egli esercita le sue funzioni avvalendosi dei poteri assegnatigli dalla legge, dal Codice, in particolare dall'art.114 e dall'All. II.14, assumendo le relative responsabilità.



3. Il D.L., nel corso dell'appalto, interagisce con le altre figure che concorrono nell'esecuzione, quali principalmente il Direttore Tecnico e il Rappresentante dell'appaltatore, il CSE, eventuali Direttori operativi e Ispettori di cantiere.
4. Il D.L. coordina le sue funzioni con quelle esercitate dal RUP.

Art. 23 Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile unico del progetto è la figura preposta alle funzioni assegnategli dal Codice, in particolare dall'art. 15 e dall'allegato I.2. Il presente Contratto avrà come Struttura gestionale di riferimento la Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità – Il Responsabile Unico del progetto Agostino C.G. Zirulia (agostinocg.zirulia@unica.it – tel. 3334902871).



CAPO IV – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO, SUBAPPALTO, SUBAFFIDAMENTI E AVVALIMENTO

Art. 24 Cessione del contratto e del credito

1. È vietata la cessione sotto qualsiasi forma del contratto: ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, del Codice, dell'allegato II.14 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
4. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.
5. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso richieste di cessione del credito successive all'emissione del certificato di pagamento si intendono automaticamente irricevibili e respinte.
6. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto con questo stipulato.

Art. 25 Subappalto e altre tipologie di sub affidamenti - Avvalimento

1. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce pertanto subappalto **di lavori** qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, indipendentemente dal valore del subcontratto.
2. Costituiscono comunque **subappalto di lavori anche le forniture** con posa in opera e i noli a caldo, nonché le fattispecie equivalenti, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
3. La disciplina del subappalto di lavori posta dalla legge e dal presente capitolato si intende estesa al cottimo. Il cottimo è l'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore (art. 3, comma 1, lett. ee) dell'All. I.1 al Codice.
4. **Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.** Previa adeguata motivazione la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche

dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

5. Sulla base di quanto indicato al comma 4, si dispone che le lavorazioni afferenti alla **SOA OG1**-Edifici civili e industriali, **prevalente**, sono subappaltabili in misura non prevalente. Sulla base dell'assunto testé delineato dovranno essere eseguiti dall'affidatario con conseguente divieto di affidamento a terzi le seguenti lavorazioni:

- Modifica spazi piano seminterrato;
- Compartimentazione archivi e locale centrale termica;
- Realizzazione spazi calmi;
- Protezione esodo scala esterna;
- Reazione al fuoco;
- Opere accessorie alla realizzazione di impianti tecnologici e sistemi di protezione;
- Demolizione corpo aggiunto biblioteca.

Il subappalto è consentito, nei limiti di legge, all'appaltatore che abbia indicato in fase di offerta i lavori o le parti di essi che intende subappaltare. A tal fine non è sufficiente un'indicazione generica (es. lavorazioni in categoria OG1), ma deve essere indicata la tipologia delle lavorazioni. A titolo esemplificativo, per la categoria OG1 saranno subappaltabili: fornitura ed installazione di infissi.

Per ciò che concerne la **categoria SOA OS30** - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, in considerazione del carattere marcatamente specialistico per il quale vi è l'esigenza di mantenere in capo all'Appaltatore, chiamato a garantire la buona riuscita dell'intero appalto, un ruolo di connessione, è escluso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice. Per le medesime ragioni **non sarà ammesso il subappalto**.

Per la **categoria SOA OS3**, il subappalto sarà ammesso per la seguente lavorazione:

- **Impianto di spegnimento a gas inerti.**

Qualora l'appaltatore intenda integrare il contratto di subappalto stipulato con un operatore economico, il valore delle prestazioni integrative si cumula con quello dei precedenti affidamenti al medesimo operatore economico, ai fini della qualificazione anche in termini di categoria e classifica SOA. Pertanto, è onere dell'appaltatore organizzare gli affidamenti in subappalto selezionando operatori economici in grado di garantire il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti per non incorrere in un diniego dell'autorizzazione al subappalto o all'integrazione dello stesso.

6. Le lavorazioni per le quali è stato valutato ammissibile il subappalto **non possono essere oggetto di ulteriore subappalto**. Ciò in quanto l'eccessiva parcellizzazione delle lavorazioni e degli Operatori Economici nel cantiere, aggraverebbe in capo alla Stazione Appaltante gli oneri e il controllo delle relative attività, conseguendone il maggior rischio di non completare le opere programmate nei tempi prefissi.

7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nel caso di deroga al ribasso, ovvero che preveda una soglia inferiore al 20% di subappalto a PMI, gli Operatori economici specificano le ragioni per cui, in base alla composizione



del mercato di riferimento, intendano derogare. In ogni caso la stazione appaltante non autorizza l'istanza di subappalto che non rispetti i limiti stabiliti.

E' onere dell'appaltatore organizzare per tempo gli eventuali affidamenti in subappalto delle prestazioni contrattuali in relazione al vincolo di cui al presente articolo e alle limitazioni stabilite dallo stesso e dal Codice, anche in relazione alla disposizione che richiede la trasmissione del contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

8. L'appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve verificare la coerenza tra subappalti/subcontratti, cronoprogramma ed organizzazione dei lavori, affinché siano rispettati i limiti posti dalla legge, dal presente capitolato e dagli atti di gara, in particolare le regole che pongono in capo all'aggiudicatario la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto della categoria prevalente e l'onere di dichiarare l'intenzione di subappalto già in fase di gara. L'appaltatore ha altresì l'onere di accertarsi che l'operatore economico prescelto per il subappalto possieda i requisiti prescritti dal Codice e dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori pubblici, compresa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui al T.U. sicurezza, onde evitare di andare incontro ad un diniego verso l'istanza di subappalto, che può tradursi in un ritardo dei lavori a carico del medesimo appaltatore e nocumento alla stazione appaltante. In particolare, per quanto attiene ai requisiti speciali, è richiesto in capo al subappaltatore il possesso di certificazione SOA per l'esecuzione di lavori di valore pari o superiore a € 150.000,00, anche raggiunti mediante successivi addendum ad affidamenti precedenti, mentre per valori di subappalto inferiori al suddetto importo, in mancanza di certificazione SOA, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 100, comma 1, del Codice, come meglio specificati dall'art. 28, comma dell'All. II.12 del Codice:

- a) **importo dei lavori analoghi eseguiti** direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) **costo complessivo sostenuto per il personale** dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) **adeguata attrezzatura tecnica.**

Detti requisiti devono essere comprovati come segue:

- l'importo dei lavori analoghi svolti è comprovato, per i lavori svolti verso committenti privati, dai relativi contratti regolarmente sottoscritti, o dai certificati di regolare esecuzione del Direttore dei lavori, accompagnati dalle fatture quietanzate dai committenti. La quietanza è attestata da idonea contabile bancaria attestante l'avvenuto bonifico e recante il codice CRO. Per i lavori svolti, anche a titolo di subappalto, presso committenti pubblici, è sufficiente la dichiarazione, cui seguirà la richiesta di conferma direttamente presso il committente da parte della stazione appaltante;
- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è comprovato mediante presentazione del Modello INPS DM10, oppure una copia del bilancio o altra analoga documentazione probante, a condizione che siano evidenziati i costi del personale e i relativi versamenti dei contributi, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la conformità all'originale della documentazione trasmessa;
- il requisito della adeguata attrezzatura tecnica è comprovato da copia conforme all'originale del libro dei beni ammortizzabili.



9. Nei subcontratti (subappalti e altre fattispecie) comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio **l'inserimento da parte dell'operatore economico di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto** o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice.

10. L'appaltatore che intenda far luogo al subappalto deve presentare alla Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità, all'attenzione del RUP, all'indirizzo protocollo@pec.unica.it, la seguente documentazione **firmata digitalmente**:

- **Istanza di autorizzazione** al subappalto, recante nell'oggetto "istanza di subappalto nei lavori diCUP/CIG"; (l'istanza, unitamente al corredo documentale, deve essere presentata in tempi idonei, in ragione della collocazione delle lavorazioni oggetto del subappalto nel cronoprogramma, tenendo conto dei tempi occorrenti alla stazione appaltante per svolgere le verifiche (N.B.: una documentazione completa, sintetica e coerente riduce la tempistica del riscontro);
- **Dichiarazione** dell'appaltatore che le prestazioni oggetto di subappalto rientrano tra quelle indicate come subappaltabili nell'offerta;
- **Dichiarazione** dell'impresa appaltatrice **su forme di collegamento e controllo** ex art. 2359 c.c.;
- **Dichiarazione** dell'appaltatore di **congruenza ex art. 97 comma 3, lett. b), del Testo unico sicurezza**;
- **DGUE subappaltatore**, completo di documentazione attestante quanto dichiarato;
- **Eventuale Dichiarazione integrativa al DGUE subappaltatore**, completa di documentazione attestante quanto dichiarato;
- **Dichiarazione del subappaltatore di iscrizione alla White List** presso la Prefettura territorialmente competente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, qualora il subappalto includa le seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporti per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;
 - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
- Eventuali ulteriori attività incluse in elenco alla data del subappalto;
- **Dichiarazione** del subappaltatore di possesso della "**patente a crediti**" ai sensi dell'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024;
- **Patto di Integrità e Documento unico** dell'Università degli Studi di Cagliari;
- **Piano operativo di sicurezza** della subappaltatrice;
- Dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, sottoscritte da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., compresi i propri familiari conviventi, dei quali devono essere specificate le generalità complete (solo per **subappalti di importo superiore a € 150.000,00**);

- nel caso di **raggruppamenti di imprese**, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo al raggruppamento sub-affidatario, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autenticata di essa).

11. Il **contratto di subappalto**, sottoscritto digitalmente sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, deve essere trasmesso unitamente al corredo documentale dall'appaltatore alla Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve richiamare la disciplina del contratto d'appalto e le disposizioni di legge per tutti gli aspetti che non possono essere derogati dalle parti. Il contratto di subappalto deve normare in maniera puntuale e sintetica il rapporto tra le parti, in specie per quanto attiene a: **oggetto**, **termine** per l'esecuzione, **ribasso** praticato dal subappaltatore sui corrispondenti **prezzi** del contratto d'appalto, clausole di revisione prezzi. Il **format** del contratto di subappalto deve essere conciso e in ogni caso non superare, con riguardo a tutti gli aspetti relativi agli elementi oggetto di valutazione, il numero di **4 pagine formato A4 con massimo 40 righe per pagina con carattere dimensione**. Per 'pagina' si intende 'facciata'. Il contratto potrà essere supportato da tutti gli allegati tecnico-contabili di dettaglio che l'appaltatore intenda produrre e che devono essere coerenti con il contratto.

12. Il **Contratto di subappalto**, unitamente alla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto, in particolare deve:

- a) individuare in modo puntuale l'**ambito operativo del subappalto**, sia in termini prestazionali che economici, **specificando** le lavorazioni/prestazioni affidate, le relative **categorie SOA** di afferenza tra quelle incluse nel contratto di appalto e relative classificazioni con i relativi importi a titolo di corrispettivo. Se necessario per l'individuazione allegare documentazione tecnica, grafica e amministrativa estrapolata dal contratto principale (N.B. non potrà essere autorizzato il subappalto con oggetto indicato in modo incompleto e/o generico);
- b) specificare i **prezzi unitari** derivanti dal contratto principale (misura/corpo) utilizzati per la determinazione dell'importo del subappalto;
- c) specificare i **costi della sicurezza e della manodopera** derivanti dal contratto principale (NON soggetti a ribasso).

In relazione quanto enunciato nei commi precedenti il contratto di subappalto deve contenere in particolare le seguenti clausole :

"L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/cottimista dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Università degli Studi di Cagliari identificato con il Cig n. (...)/Cup n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e dell'art. 25, comma 2, del DL 66/2014 convertito in L.v89/2014. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/cottimista dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Università degli Studi di Cagliari (...) e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria";

"Ai sensi dell'art. 119 comma 6 e 12, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; è tenuto inoltre ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di



subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente”

“il presente contratto avrà valore solo ed in quanto l’Amministrazione Appaltante autorizzi il subappalto” (clausola sospensiva prevista a pena di nullità del contratto di subappalto).

13. L'appaltatore assicura che il subappaltatore garantisca, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il medesimo appaltatore.

14. La stazione appaltante **rilascia l'autorizzazione** al subappalto entro **trenta giorni** dalla relativa richiesta corredata da regolare documentazione; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Il termine è **sospeso** per il tempo di rilascio delle attestazioni da parte degli organismi e soggetti interpellati al fine del riscontro dei requisiti in capo al subappaltatore.

Qualora l'istanza di subappalto risulti priva di elementi essenziali o non sia accompagnata dal prescritto corredo documentale completo e regolare, la stazione appaltante né da formale riscontro con **provvedimento motivato di diniego**. In tal caso l'appaltatore potrà presentare una nuova istanza di subappalto.

Il mancato riscontro formale dell'istanza di subappalto nei termini stabiliti è da intendersi quale provvedimento tacito di autorizzazione (**silenzio-assenso**) nel solo caso in cui sussistano effettivamente i presupposti per l'autorizzazione, che la stazione appaltante si riserva di verificare in ogni caso.

15. Per i **subappalti** o cottimi di importo **inferiore al 2 per cento** dell'importo delle prestazioni affidate in appalto o di importo inferiore a **100.000 euro**, il **termine** per il rilascio dell'**autorizzazione** da parte della stazione appaltante è **ridotto della metà**.

16. L'appaltatore è **responsabile in solido con il subappaltatore** dell'osservanza dei contratti collettivi anzidetti da parte del subappaltatore medesimo nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della **sicurezza** e della **manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

17. Nei **cartelli esposti all'esterno del cantiere** devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

18. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso o irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i **lavori edili**, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del CCNL comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

Il subappaltatore, in relazione ai lavori edili oggetto del subappalto, è tenuto a presentare la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile competente, utilizzando le coordinate del cantiere comunicate dall'appaltatore.

19. Qualora l'appaltatore non abbia ancora provveduto alla denuncia, il subappaltatore può creare un nuovo cantiere compilando i campi obbligatori richiesti dalla procedura per l'inserimento di un subappalto. La Cassa Edile avrà cura di verificare se nel database esiste già il cantiere relativo all'appalto con gli stessi dati identificativi, provvedendo quindi a conciliare i dati stessi secondo necessità.

20. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

21. È fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

22. Ai sensi dell'art. 119, comma 20, del Codice, la stazione appaltante rilascia i certificati di esecuzione lavori (CEL) scomputando dal valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori pertanto possono richiedere alla stazione appaltante i CEL relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. Pertanto, i CEL dei subappaltatori non possono essere utilizzati dall'appaltatore per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 e Codice e alle altre disposizioni del Codice e di legge in materia.

Art. 26 Responsabilità in materia di subappalto

1. **L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

2. L'impiego nell'appalto di un **subappalto non autorizzato** dalla stazione appaltante comporta le **sanzioni penali** previste dalla legge, in particolare dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (per il **subappaltante** privo di autorizzazione reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del **subappaltatore** e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo). Nel caso di affidamento del subappalto non autorizzato la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la **risoluzione del contratto** in danno dell'Appaltatore da parte del Committente senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

3. Qualora durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, la stazione appaltante stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'espletamento dei lavori.

Art. 27 Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde all'appaltatore il corrispettivo delle prestazioni rese dai subappaltatori o dai cottimisti; in tale caso è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, **copia delle fatture quietanzate** dei pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai menzionati subcontraenti per le prestazioni rese dagli stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
2. La stazione appaltante **corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto** ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. Nei casi di pagamento diretto, per ciascun certificato di pagamento l'appaltatore dovrà:
 - a) comunicare alla stazione appaltante le lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti e subcontraenti, con la specificazione del relativo importo e con la **proposta motivata di pagamento**, contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista e la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall'appaltatore e da tutti i subappaltatori e subcontraenti, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
 - b) emettere una fattura complessiva comprendente gli importi per le lavorazioni da pagare allo stesso appaltatore e a ciascun subappaltatore e subcontraente, con allegate le fatture di ciascun subappaltatore e sub contraente, contenenti il CIG dell'appalto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e ai subcontraenti delle relative fatture la stazione appaltante sospenderà la liquidazione delle somme relative all'intero stato di avanzamento, salvi i diritti dei subcontraenti.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lett. a), il sub appaltatore/subcontraente che non intenda avvalersi del **pagamento diretto** da parte della stazione appaltante deve dichiararne **espressa rinuncia** nel subcontratto. In tale ipotesi l'appaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura quietanzata dell'avvenuto pagamento del subcontraente ai fini del successivo pagamento del SAL - che include la prestazione resa dal subcontraente - da parte della stazione appaltante. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento dell'appaltatore, e per l'intera successiva esecuzione del contratto procederà al pagamento diretto dei sub contraenti.
6. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dai subappaltatori e alle prestazioni rese dai subcontraenti, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al DL, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato, sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.



7. L'appaltatore è **responsabile in solido con il subappaltatore** per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del Codice.
8. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori assunti agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Il subappaltatore, al pari dell'appaltatore è chiamato agli adempimenti previsti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, in materia di congruità della manodopera nei cantieri edili.
9. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11 del Codice.

Art. 28 Ulteriore fattispecie di sub-contratti

1. Rilevano ai fini delle disposizioni di cui ai commi seguenti esclusivamente i subcontratti che abbiano un collegamento funzionale e specifico con l'appalto. Rientrano in questa categoria di subcontratti le forniture eseguite presso il cantiere, senza l'impiego di manodopera.
2. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione, nonché, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., a trasmettere copia del subcontratto contenente la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.i.
3. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante le informazioni di cui al comma precedente entro cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di subcontratto, per tutti i subcontratti stipulati per l'appalto.
4. E' fatto obbligo altresì all'appaltatore:
 - di trasmettere la dichiarazione del sub contraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse, di copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - di trasmettere l'elenco del personale che per effetto del subcontratto dovrà essere autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione del subcontraente attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.
5. I sub contratti e la relativa fatturazione devono recare il CIG del contratto applicativo al quale accedono.
6. Anche per i subcontraenti che siano microimprese o piccole imprese si applica il pagamento diretto del corrispettivo nei casi indicati dall'art. 119, comma 11, del Codice.
7. Sono comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche alle informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
8. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.



Art. 29 Subappalto nel servizio di progettazione

1. I soggetti affidatari della progettazione eseguono i servizi di ingegneria compresi nel contratto. La cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

2. Il subappalto nel servizio di progettazione è condizionato all'osservanza delle disposizioni sancite dall'art. 119 del Codice. La prevalente esecuzione della progettazione dovrà essere eseguita dal Professionista affidatario al quale sono riservate le seguenti prestazioni in ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto che presenta una complessità importante dal punto di vista impiantistico; è pertanto necessario avere un unico operatore con cui interloquire e che abbia una visione globale e univoca dei lavori da realizzare:
- progettazione architettonica, impiantistica e in generale tutte quelle prestazioni attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura e della loro perfetta integrazione e per le quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.

Fermo quanto stabilito al comma precedente è onere dell'operatore economico indicare, in fase di gara, le prestazioni afferenti alla progettazione che intende affidare in subappalto. Potranno essere subappaltati ad esempio le attività inerenti all'esecuzione di rilievi e misurazioni e redazione di relazioni ed elaborati che non siano di tipo specialistico. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 30 Avvalimento

1. L'avvalimento è consentito, previa dichiarazione resa dall'Operatore economico in fase di gara, con i limiti di cui all'art. 25 del presente capitolato e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.



TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CAPO I – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Art. 31 Progettazione di fattibilità tecnico-economica a base di gara

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica posta a base di gara, verificata, validata e approvata dalla stazione appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui ai successivi articoli, nonché per l'esecuzione dei lavori, per quanto non modificato dalla progettazione esecutiva approvata dalla stazione appaltante. Costituisce altresì vincolo contrattuale ogni integrazione e altro adempimento previsto dall'Offerta tecnica dell'appaltatore e recepito dalla stessa stazione appaltante mediante il provvedimento di aggiudicazione.

Rimangono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'ottenimento di eventuali pareri definitivi, i quali saranno integrati nel progetto esecutivo che ricomprenderà anche le migliorie indicate nell'Offerta tecnica di gara.

Art. 32 Progettazione esecutiva: avvio e termini

1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all'appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, salvi i casi di esecuzione anticipata del contratto e di esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17, rispettivamente commi 8 e 9 del Codice dei contratti. Si applicano le norme contenute nel capo II dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici e quelle contenute nel capo I, in quanto compatibili.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente CSA o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritengano di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP e in considerazione dei quali sia concessa una proroga;
- b) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo.

3. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine, salvo che lo stesso RUP abbia sospeso o differito il termine con proprio atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Entro il **termine perentorio di 60 giorni** (sessanta) dall'ordine di cui al comma 1 o dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dovrà essere redatta e consegnata alla stazione appaltante la progettazione esecutiva, completa di tutti i documenti e gli allegati di cui al successivo Articolo 33, nonché eventualmente adeguata alle prescrizioni e/o delle autorizzazioni/pareri formulati dai singoli Enti competenti.

5. I termini di cui al comma 4 si intendono **comprensivi** dei tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento di eventuali pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti per l'intervento in questione, nonché alla partecipazione a tutti gli incontri, riunioni, o altro necessario per l'adempimento agli stessi.



I termini di cui al comma 5 si intendono **al netto** dei tempi necessari per l'adeguamento degli elaborati di progetto a seguito di eventuali osservazioni da parte del gruppo di verifica del progetto a tal scopo nominato per l'intervento in questione.

Art. 33 Progettazione esecutiva: sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti pubblici, la sospensione dell'esecuzione della progettazione può essere disposta, per il tempo strettamente necessario, per le seguenti ragioni:
 - a) circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 121 comma 1 del Codice;
 - b) ragioni di necessità o di pubblico interesse ai sensi del comma 2 dell'articolo citato;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;
 - d) cause imprevedibili o di forza maggiore ai sensi del comma 6.
2. Nelle ipotesi di sospensione previste dal comma precedente, ai sensi del comma 3 dell'art. 121 del Codice, la sospensione è in ogni caso disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico.
3. Il verbale di sospensione, redatto dal DEC con l'intervento, ove possibile, dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, deve contenere:
 - a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
 - b) le prestazioni già effettuate.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato. Se l'appaltatore non firma il verbale di sospensione, deve farne espressa riserva; in assenza, il verbale si intende accettato.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica immediatamente al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il DEC trasmette tale verbale al RUP.
6. Ai sensi dell'art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva ai sensi dell'art. 34 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall'art. 8, comma 2 dell'allegato II.14 al Codice.
7. Ai sensi dell'art. 121, comma 8 del Codice, l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la progettazione esecutiva nel termine contrattuale, può chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata entro un termine congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.

8. In deroga a quanto previsto al precedente comma 7, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva, purché comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. Se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine per la consegna della progettazione esecutiva, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

9. La proroga è concessa o negata dal RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, sentito il DEC.

10. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta di proroga.

Art. 34 Modalità dell'esecuzione della progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

2. Restano esclusi dal progetto esecutivo ma costituiscono comunque onere in capo all'appaltatore i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché delle prescrizioni dettate da pareri e autorizzazioni acquisite e da quelle che dovranno essere acquisite in fase di progettazione esecutiva senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

4. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del RUP, anche con riferimento alla loro articolazione (Allegato I.7, sezione III – Progetto Esecutivo del Codice dei contratti, con particolare riferimento ai contenuti riportati nell'articolo 22):

- a) relazione generale;*
- b) relazioni specialistiche;*
- c) elaborati grafici, comprensivi di tutti i particolari costruttivi e decorativi;*
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;*
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
- f) cronoprogramma adeguato all'offerta tecnica di gara;*
- g) elenco dei prezzi unitari e relative analisi, quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;*
- h) computo metrico estimativo, nonché il computo metrico comparativo di confronto fra il computo metrico estimativo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello del progetto esecutivo;*
- i) quadro economico;*
- j) schema di contratto, capitolato tecnico e aggiornamento del testo del presente CSA, con evidenza delle correzioni apportate allo stesso sulla base dei contenuti dell'offerta aggiudicataria (tecnica ed economica);*
- k) altri elaborati necessari all'acquisizione dei pareri autorizzativi;*



- l) piano di sicurezza e coordinamento;*
- m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;*
- n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*
- o) aggiornamento degli altri elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica non rientranti nel precedente elenco.*

5. Gli elaborati economici dovranno essere redatti come segue:

- per quanto attiene alle voci derivanti da prezziari, si farà riferimento alle versioni aggiornate disponibili al momento della redazione del progetto esecutivo;

Su tutti i prezzi così come indicati negli elaborati economici va applicato lo sconto applicato offerto in fase di gara.

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, come prescritto dall'articolo 21 dell'allegato I.7 al Codice, e il quadro di incidenza della manodopera, sono stati sviluppati in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, in caso di variazioni necessarie, il loro aggiornamento avverrà ad esclusiva cura dell'appaltatore.

7. Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre la seguente, ulteriore, documentazione:

- a) documentazione necessaria per la disponibilità e utilizzabilità delle aree esterne al cantiere;
- b) le pratiche necessarie all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti in aggiornamento al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

8. Si specifica altresì che nella redazione della progettazione esecutiva l'Appaltatore dovrà tenere conto dei **pareri** preventivamente ottenuti dal competente Comando dei VVf di Cagliari che sono **vincolanti** per i necessari approfondimenti della progettazione.

9. Durante la progettazione esecutiva il progettista dovrà adeguare il progetto alle richieste dell'organo di verifica di cui all'art. 42 del Codice e quindi dell'allegato I.7, sezione IV, articolo 34 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.

10. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione di fattibilità tecnico-economica posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

11. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'Articolo 56 del presente CSA. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla modifica da parte della stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

12. Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 9 del presente articolo, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore



dell'appaltatore. A tal fine, il RUP può concedere motivatamente una proroga dei termini contrattuali, strettamente necessari all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

13. Qualora nel corso della progettazione esecutiva e per lo sviluppo della stessa fossero necessarie indagini, rilievi, verifiche, analisi e/o ulteriori approfondimenti, questi si intendono sempre di competenza dell'appaltatore.

14. La progettazione deve essere redatta in modo da rispettare gli obiettivi e le finalità in materia di criteri ambientali minimi anche in base alle previsioni del livello progettuale posto a base di gara.

Art. 35 Ritardo nella progettazione esecutiva, penali e risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 126, comma 1 del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale della progettazione.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

3. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente all'appaltatore al verificarsi della relativa condizione e con la corrispondente quantificazione temporale, mediante tempestiva annotazione formalizzata tra le parti.

4. Non rilevano ai fini del calcolo delle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini utili per l'esecuzione della prestazione, i tempi intercorrenti tra la presentazione della progettazione esecutiva corredata degli elaborati previsti dal Codice alla stazione appaltante e l'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e quindi dell'allegato I.7, sezione IV, articolo 34 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

5. La penale è trattenuta sul pagamento immediatamente successivo.

6. Un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui all'Articolo 31, imputabile all'appaltatore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti e dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 36 Approvazione della progettazione esecutiva

1. Le fasi di consegna e approvazione della progettazione esecutiva saranno le seguenti:

a) consegna del progetto esecutivo, il quale dovrà recepire gli eventuali pareri necessari dei diversi Enti, entro i termini di cui all'Articolo 31 comma 4 del presente CSA;

b) verifica del progetto esecutivo da parte dell'Organismo di controllo accreditato individuato ai sensi dell'allegato I.7, sezione IV, articolo 34, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti; alla fase di verifica, in contraddittorio con il Verificatore, partecipa il progettista, chiamato a recepire nel progetto le prescrizioni del Verificatore senza aggravio di costi oltre il corrispettivo pattuito;

c) recepimento dei rilievi di verifica da parte dell'appaltatore entro **15 giorni** dalla loro formalizzazione;

d) previa positiva verifica e validazione del RUP, approvazione della progettazione esecutiva da parte della stazione appaltante.



2. Se nell'emissione di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni anche di adeguamento progettuale, queste devono essere recepite dall'appaltatore senza incremento di tempi e di costi salvo il verificarsi di cause non imputabili all'appaltatore.

3. Non sarà approvata la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione di fattibilità tecnico-economica;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei prestatori dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definiti dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione di fattibilità tecnico-economica approvata.

Non sarà approvata la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 42 e quindi dell'allegato I.7, sezione IV, articolo 34 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga gli eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, qualora il mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

4. Non sono ostative all'approvazione le condizioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora queste siano giudicate di lieve entità da parte della stazione appaltante, siano facilmente e tempestivamente rimediabili e siano effettivamente rimediate a cura dell'appaltatore entro apposito termine concesso dalla stazione appaltante, in ogni caso senza oneri per quest'ultima.

5. La mancata approvazione, per i motivi di cui al comma 3, da parte della stazione appaltante della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore costituisce grave inadempimento dell'appaltatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore, fermo il risarcimento del danno alla stazione appaltante.

6. In caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva ultimata per cause non imputabili all'appaltatore, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 123 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti solamente i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute;
- b) il corrispettivo per la progettazione esecutiva come determinato in sede di aggiudicazione e le somme relative ad eventuali lavorazioni che, nello stesso arco temporale, siano state consegnate e regolarmente eseguite;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate.



Art. 37 Pagamento della progettazione esecutiva

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva **entro 30 (trenta) giorni** dalla emissione della fattura. La fattura potrà essere emessa al momento del rilascio dell'attestazione di esecuzione della prestazione da parte del RUP.

2. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva è prevista la ritenuta di garanzia di cui all'art. 11, comma 6 del Codice dei contratti che sarà svincolata al saldo del progetto esecutivo.

3. L'erogazione del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al comma 1 è effettuata come segue:

- 30% entro 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni necessarie che saranno richieste sul progetto esecutivo consegnato dall'appaltatore;
- 70% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Università degli Studi di Cagliari a seguito di esito positivo della verifica di cui all'42 del Dlgs 36/2023.

La fatturazione della prestazione sarà sottoposta a preventivo accertamento in contraddittorio delle prestazioni svolte. Le fatture verranno pagate, con ordinativo di pagamento a favore dell'aggiudicatario, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Università, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, a saldo, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116, comma 1 del Codice dei contratti.

CAPO II – LAVORI

Art. 38 Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. Il DL fornisce al RUP e, tramite questi, all'appaltatore, l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 8 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Tale documentazione deve essere fornita all'appaltatore alla consegna dei lavori; in difetto questi deve richiederla espressamente al soggetto della stazione appaltante competente al suo rilascio. In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha acquisito dalla stazione appaltante la predetta documentazione.
2. L'appaltatore deve verificare preventivamente l'effettiva possibilità di utilizzare le aree di cantiere individuate in progetto, che sono da intendersi come indicative; se queste aree risultassero inadeguate, insufficienti o comunque inutilizzabili, è a carico dell'appaltatore qualunque onere per l'individuazione di altre aree adatte per la realizzazione del cantiere, per il loro utilizzo e per il loro ripristino. L'appaltatore non può chiedere nessun indennizzo all'ente appaltante per l'eventuale impossibilità di utilizzo delle aree individuate in progetto, né può chiedere nessun indennizzo per il reperimento, l'utilizzo e il ripristino di qualsiasi altra area.

Art. 39 Consegna e inizio dei lavori

1. Fermo quanto previsto dal precedente capo del presente CSA in relazione alla progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, l'esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo** da parte della stazione appaltante.
2. La durata dei lavori è stabilita in **365 giorni** naturali e consecutivo a far data dal verbale di consegna degli stessi.
3. Il verbale di consegna:
 - a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'appaltatore;
 - b) deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 3 comma 8, dell'allegato citato;
 - c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
 - d) una volta sottoscritto dalle parti è trasmesso al RUP a cura della DL;
 - e) deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo V del presente CSA; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
4. Ai fini della consegna di cui al comma precedente, l'appaltatore viene convocato con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni. L'appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

5. Se l'appaltatore non si presenta senza giustificato motivo nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, la stazione appaltante può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione; decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, un nuovo termine differito, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'Articolo 9, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento della esecuzione dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la stazione appaltante:

- a) accoglie l'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti indicati all'articolo 3, commi 12 e 13, dell'Allegato II.14, al Codice dei contratti;
- b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 14, dell'Allegato II.14, al Codice dei contratti;

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.14, al Codice dei contratti, si precisa che la stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:

- a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
- b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla stazione appaltante o all'appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
- c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente.

Art. 40 Sospensioni e riprese dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che l'esecuzione dei lavori proceda utilmente a regola d'arte, che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DL può disporre la sospensione, compilando apposito verbale. Il verbale di sospensione deve contenere:

l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

l'adeguata motivazione;

la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

le cautele adottate affinché alla ripresa le lavorazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.



2. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.
3. Il verbale di sospensione è disposto dal DL ed è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
5. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il cronoprogramma.
6. La sospensione può essere disposta dal RUP, per il tempo strettamente necessario, anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o esigenze sopravvenute di finanza pubblica attestate con atto motivato delle amministrazioni competenti.
7. I termini per l'ultimazione si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione.
8. Durante il periodo di sospensione l'appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite e il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
9. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, che deve essere disposta per il tempo strettamente necessario, il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

11. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

12. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 dell'art. 121 del Codice, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 al Codice.

13. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

Art. 41 Modalità' di esecuzione dei lavori, penali e premialità

1. In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

a) particolari accorgimenti tecnici per garantire, all'occorrenza, la continuità delle attività istituzionali (lezioni, esami, ricerca, studio, attività amministrative etc.);

b) la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi e con orari e/o turni differenziati ove necessario;

c) la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

2. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

3. Gli interventi urgenti, individuati dal Direttore dei lavori, dovranno essere eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati, in rapporto alle necessità valutate dal DL.

4. Qualora la tardiva esecuzione e/o la mancata esecuzione degli "Ordini di servizio", cumulati tra loro, si verifichi per più di tre volte, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriore incombenza, con semplice atto amministrativo e incamerando la cauzione.

5. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in confronto al termine fissato, sarà applicata una penale pari all' **1,5%** (unovirgolacinque ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

6. E' riconosciuto il premio di accelerazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 comma 2 del codice, nel caso in cui l'ultimazione dei **lavori** avvenga in anticipo rispetto al termine previsto. A tale scopo saranno utilizzate le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili.

7. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma uno, trova applicazione anche in caso di ritardo:



- a) nell'effettivo inizio dei lavori oltre il decimo giorno rispetto alla data del verbale di consegna degli stessi o oltre il giorno stabilito dal Direttore dei Lavori nel caso di consegna d'urgenza;
- b) nell'inizio dei lavori, nel caso di mancata consegna o inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non si sia presentato nel giorno stabilito per la consegna ordinaria o d'urgenza;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori: in tal caso la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
- d) nella presentazione della relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'All. II.3 del Codice (imprese da 15 a 50 dipendenti), ferma la segnalazione all'ANAC della violazione;
8. Nel caso del mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati si applica per ogni giorno di ritardo una penale proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
9. Qualora l'appaltatore non rispetti l'obbligo di riservare all'occupazione giovanile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, la stazione appaltante applicherà una penale pari allo 0,5% dell'importo dei lavori e provvederà a **segnalare la violazione all'ANAC**.
10. Nel caso in cui l'appaltatore, all'ultimazione dei lavori risulti inottemperante all'obbligo di cui all'art. 119, comma, 2, del Codice, la stazione appaltante applicherà una penale pari allo 0,5% dell'importo dei lavori e provvederà a **segnalare la violazione all'ANAC**.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
12. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di ulteriori eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
13. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in sede di conto finale e imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo; allorché quest'ultima non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa può essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti, in ragione dell'avanzamento dei lavori.

Art. 42 Proroghe

1. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiedere al RUP una proroga, attraverso un'istanza presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Un'istanza tardiva, comunque precedente alla scadenza del termine, potrà essere valutata solo qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate tardivamente e dovrà essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
2. Il RUP, sentita la DL, si esprime in merito all'istanza di proroga entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Non costituiscono comunque motivo di proroga dell'inizio dei lavori, né della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma:
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore;
 - le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori e altri incaricati, compreso il proprio personale dipendente;



il ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
il ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
il mancato rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili.

Art. 43 Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dall'articolo 121, comma 5, del Codice, l'Università può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il subappaltatore indicato dall'appaltatore sia risultato privo dei requisiti per l'esecuzione del subappalto per due volte nel corso dell'appalto in riferimento a subappalti diversi.

2. L'Università risolve il contratto di appalto qualora nei confronti del contraente:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 ss del Codice.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, qualora l'inadempimento permanga, il DL lo trasmette al RUP. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, su proposta del RUP la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo, del Codice.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, laddove nominato, procedono alle attività disciplinate dall'All. II.14, del Codice. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione del contratto verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle opere parzialmente eseguite. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore Lavori e l'Esecutore ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in particolare, verrà accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali modifiche; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumità delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilità ed onere gratuito dell'esecutore.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, costituiscono grave inadempimento e/o negligente ritardo ai sensi dell'art. 122 del Codice, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

- a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
- b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali;
- e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori;



- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) frode accertata dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
 - j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della Azienda Sanitaria Regionale, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
 - k) accertamento di subappalto non autorizzato e/o di cessione anche parziale del contratto;
 - l) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - m) proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del T.U. Sicurezza;
 - n) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato.
10. Qualora l'appaltatore non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
11. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla conoscenza dell'appaltatore della decisione assunta dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori mediante ordine di servizio, trasmessa all'appaltatore mediante PEC o raccomandata A.R..
12. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento dell'esecutore), i rapporti economici tra la stazione appaltante e l'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori a norma dell'art. 124 del Codice, oppure, in subordine, ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti) e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'esecutore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.



Art. 44 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla base di quanto stabilito dall'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell'opera parzialmente eseguita.
3. L'allegato II.14 del Codice disciplina altresì il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 45 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'operatore appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice.

Art. 46 Contestazioni e riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Qualora insorgano contestazioni tra il DL e l'appaltatore circa **aspetti tecnici** che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, la DL ne dà immediata comunicazione al RUP.
3. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio l'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La successiva decisione del RUP è comunicata al Direttore Lavori e all'appaltatore i quali hanno l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere nei modi e nei termini di legge.
4. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è trasmessa all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento del verbale. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al RUP.
5. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e l'esecutore circa **aspetti economici**, l'appaltatore che intende far valere il diritto ad ulteriori somme rispetto al corrispettivo dedotto nel contratto deve far valere la propria pretesa mediante l'iscrizione delle riserve, ponendo in essere i seguenti atti, a pena di decadenza:
 - a) iscrizione della domanda (ovvero sottoscrizione con riserva ed esplicitazione nei 15 giorni successivi) sul "primo atto dell'appalto idoneo a riceverla" (es. verbale di sospensione dei lavori, libretto delle misure, verbale di consegna, ecc.) coevo o immediatamente successivo al fatto da cui essa trae origine;



b) iscrizione della stessa domanda (ovvero anche in tal caso sottoscrizione con riserva e successiva esplicazione) anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione di questo immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, pertanto in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;

c) precisa esplicitazione delle contestazioni all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

c) conferma della domanda sul conto finale dei lavori, entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione.

6. Dei tre adempimenti di cui al comma che precede, il secondo ed il terzo sono necessari, mentre il primo è soltanto eventuale, allorché tra il verificarsi del fatto pregiudizievole per l'appaltatore e la sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva a quel fatto non abbia luogo nessun altro atto dell'appalto che possa costituire idonea sede della domanda. In questo caso l'appaltatore evita la decadenza con la formulazione della domanda sul registro di contabilità e con la conferma della stessa sul conto finale. In tale atto l'appaltatore non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

7. le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

8. L'appaltatore incorre pertanto in decadenza dal diritto di far valere la propria pretesa nei seguenti casi:

a) sottoscrizione senza domanda e senza riserva, che implica avvenuta accettazione dei dati contabili;

b) mancata sottoscrizione;

c) sottoscrizione con riserva cui non fa seguito, nel termine di 15 giorni, l'esplicazione della stessa, e cioè la formulazione della domanda;

d) formulazione tardiva della domanda, e cioè non in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto;

e) domanda inefficace, in quanto priva dei requisiti prescritti, e cioè dell'indicazione delle ragioni che ne stanno alla base e della precisa e definitiva quantificazione delle pretese;

f) la mancata conferma nel conto finale.

9. Le ipotesi in cui la decadenza viene evitata sono invece due, e cioè:



- a) la tempestiva sottoscrizione e contestuale formulazione della domanda completa della rappresentazione della pretesa e delle ragioni a sostegno della stessa;
- b) la tempestiva sottoscrizione con riserva, esplicazione nei successivi 15 giorni della domanda completa della rappresentazione della pretesa, delle ragioni a sostegno della stessa e conferma nel conto finale.

10. L'onere di iscrizione della riserva è onere di carattere generale, concerne cioè qualsiasi richiesta, da parte dell'appaltatore, di ulteriori somme rispetto al corrispettivo contrattuale.

11. Allorché l'appaltatore ritenga lesi i suoi diritti dalle risultanze del conto finale, del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di collaudo, la formulazione delle riserve non ha luogo in corso d'opera sul registro di contabilità, bensì al termine dei lavori: nel conto finale, quando la lesione del diritto dell'appaltatore si ritiene derivante proprio dal conto finale, quale primo atto idoneo a riceverle; nel certificato di ultimazione dei lavori quando le riserve traggano origine dal certificato stesso; nel certificato di collaudo per le domande che traggono origine da asserite irregolarità delle operazioni condotte dal collaudatore ovvero dalla asserita non correttezza delle risultanze del collaudo ovvero infine da ritardo nella emissione del certificato di collaudo che abbia prodotto maggiori oneri all'appaltatore, come, per es., quelli di protratta custodia e manutenzione dell'opera.

12. L'appaltatore deve muovere le sue contestazioni nel conto finale, nel certificato di ultimazione e nel certificato di collaudo a pena di decadenza con le forme e modalità stabilite dalle regole generali.

Art. 47 Gestione delle riserve

1. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni rispetto alla esplicazione della riserva nel registro di contabilità da parte dell'appaltatore, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a pagare.

2. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. All'atto della firma del conto finale l'esecutore deve confermare le riserve e non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori

4. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al RUP trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata, ai fini dell'attivazione del procedimento finalizzato alla conclusione di eventuale Accordo bonario.

5. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore delle riserve. Si applica l'art. 210 del Codice.



CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA E GESTIONALE

Art. 48 I documenti contabili

1. I documenti contabili dei lavori compresi nell'appalto sono tutti quelli che servono a tracciare e contabilizzare i lavori eseguiti nel rispetto del progetto approvato, che si compilano nell'ambito del controllo tecnico, amministrativo e contabile proprio della fase di esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 14 del DM n. 49 i documenti contabili sono in tutto 5 e sono di seguito elencati:
 - giornale dei lavori;
 - libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - registro di contabilità;
 - stato di avanzamento lavori (SAL);
 - conto finale dei lavori.
3. Si rinvia all'art. 12 dell'All. II.14 al Codice

Art. 49 Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

1. La contabilità dei lavori di cui al presente appalto è effettuata mediante l'utilizzo di software dedicati per la contabilità computerizzata.

Art. 50 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'importo dell'anticipazione è pari al 20 per cento dell'importo in contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori attestato dal Direttore dei Lavori e dall'effettivo inizio del servizio attestato dal Direttore dell'Esecuzione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia dovrà essere redatta sulla base dello schema-tipo 1.3 (garanzia fideiussoria per l'anticipazione) approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16 settembre 2022.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.



6. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 51 Condizioni e modalità di pagamento

1. In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

2. Il termine per il pagamento delle fatture è fissato **in giorni 30 naturali e consecutivi** dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 su cit., applicando ai fini IVA la procedura di Split Payment, laddove prevista per la natura giuridica dell'operatore economico.

3. Nel caso di raggruppamento di professionisti il corrispettivo verrà pagato alla mandataria che provvederà nei confronti delle mandanti salva diversa previsione nell'atto costitutivo del raggruppamento.

4. Il termine di pagamento si intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

5. Il soggetto affidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si rimarca che la fattura elettronica sarà rifiutata qualora sia stata emessa in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra.

6. La fattura dovrà indicare:

a) il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;

b) seguente codice unità organizzativa UO: 1568;

c) il CIG e il CUP

d) il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010)

e) il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;

f) la scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split payment);

g) l'importo esatto.

La fattura già emessa sarà rifiutata qualora risulti priva dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), f) e g). In tali casi la fattura dovrà essere correttamente riemessa.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'affidatario in ossequio alla piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativa al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Università tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, l'Università provvederà comunque a corrispondere la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

8. La corresponsione del saldo è subordinata al rilascio del certificato di regolare esecuzione a cura del RUP.



9. La liquidazione dei corrispettivi è altresì subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione prestata ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 9 del Codice, a garanzia delle prestazioni contrattuali.
10. Per la corresponsione dell'anticipazione il contraente dovrà fornire la garanzia di cui all'art. 35, comma 18, che dovrà essere redatta sulla base dello schema-tipo allegato al DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato nella GU n.291 del 14-12-2022. L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta da operare proporzionalmente sui successivi pagamenti; in ogni caso all'ultimazione del servizio l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
11. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, l'Università, prima di effettuare il pagamento, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
12. L'affidatario s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dal loro verificarsi, all'Università appaltante, eventuali modifiche delle informazioni rese in relazione agli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..
13. In caso di subappalto o di subcontratto, l'Affidatario medesimo, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 su cit., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
14. Il credito può essere ceduto, ma ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione medesima. In ogni caso l'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

Art. 52 Prezzi contrattuali – lavori imprevisi e nuovi prezzi

1. I prezzi posti a base di gara si intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili al netto del ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Tutti i prezzi si riferiscono a lavorazioni interamente finite in ogni parte e a perfetta regola d'arte, ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinate, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi. Pertanto il corrispettivo dovrà intendersi a corpo, in quanto riferito ai lavori globalmente considerati.

Il livello progettuale posto a base di gara presenta un livello di approfondimento tale da garantire una sostanziale uniformità con il successivo livello esecutivo che, di fatto, ne dovrà costituire l'ingegnerizzazione. Le scelte operate dal progettista risultano ben definite e avvalorate per le strategie di prevenzione incendi dai positivi pareri allegati al progetto.

3. L'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o comunque per effetto di varianti, il quale sarà calcolato "a misura" limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo "a corpo", indipendentemente dalla loro effettiva misura. Qualora si rendano necessari nuovi prezzi, gli stessi verranno definiti mediante apposito verbale di concordamento tra le parti.

4. Anche ai nuovi prezzi di cui al comma precedente sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

5. I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Art. 53 Modalità di contabilizzazione e di liquidazione del corrispettivo

1. La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "*stati di avanzamento*" (SAL) riepilogativi, da emettersi ogni qualvolta si raggiunga l'importo contrattualmente stabilito.

2. In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti gli oneri di sicurezza.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50 per cento** (zerovirgolaciquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, col saldo. Le ritenute sono pertanto svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo positivo riscontro del documento unico di regolarità contributiva e del Durc di congruità.

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento sulla base del certificato relativo al SAL maturato dall'appaltatore. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi (Art. 125, comma 5, del Codice). Una volta emesso lo stato di avanzamento lavori è onere e responsabilità dell'appaltatore emettere fattura tempestivamente, considerando il termine di pagamento previsto entro 30 giorni successivi all'emissione di regolare fattura, mediante mandato ed erogazione delle somme dovute a favore dell'appaltatore. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP (Art. 125, comma 5, del Codice). Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.



5. Lo stato di avanzamento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
6. I pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al **95% dell'importo contrattuale**. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato per le precedenti rate d'acconto. L'ultimo stato d'avanzamento lavori sarà pertanto pagato qualunque sia il suo ammontare, ad eccezione di una somma pari al **5% (cinque per cento)** dell'importo contrattuale che verrà liquidato a saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, in sede di approvazione degli atti di contabilità finale da parte della stazione appaltante.
7. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo posta elettronica, di almeno 48 ore. L'appaltatore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l'appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'appaltatore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute.
8. Qualora l'appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati nei libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l'importo contrattualmente stabilito senza che il DL intenda procedere all'emissione del dovuto stato d'avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare al DL. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione del SAL deve adottare lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e comunque non oltre 15 giorni dallo stesso. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione fattagli dall'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
9. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque non oltre sette giorni dalla data di adozione del SAL, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nei termini di cui al comma 4 del presente articolo.
10. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno stato d'avanzamento dei lavori.
11. I termini per il pagamento si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all'emissione del relativo certificato di pagamento, qualora dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la regolarità della posizione dell'appaltatore presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento del SAL, all'appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta e l'eventuale fattura comunque emessa sarà rifiutata.



12. Nel caso di DURC irregolare la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 54 Lavori in economia

1. A particolari lavorazioni, non previste in progetto o difficilmente quantificabili e di modesta entità, si procederà contabilizzando la relativa manodopera, le eventuali forniture e/o noli/trasporti. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

2. La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla completa, precisa e puntuale compilazione a cura dell'appaltatore di un "resoconto contabile" che individui:

- nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sarà ammesso, di norma, l'impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione lavori, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);

- numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;

- elenco dei materiali installati, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori, secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara.

3. Il costo della manodopera viene contabilizzato secondo le tariffe vigenti alla data dell'esecuzione della effettiva prestazione, con la maggiorazione del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) per utile d'impresa; sulle spese generali e sugli utili verrà applicato il ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

CAPO IV – MODIFICHE CONTRATTUALI

Art. 55 Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, sempre che le modifiche non ne alterino la struttura e l'operazione economica sottesa, nei casi indicati dall'art. 120, commi 1 e 2, del Codice.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il contratto può essere modificato senza necessità di una nuova procedura qualora nonostante le modifiche, la struttura del e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è **al di sotto del 15% (quindici per cento)** del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

3. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali, nei limiti stabiliti dal Codice, quali, tra le altre, quelle che assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni o quelle che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

4. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP; il DL inoltre



fornisce al RUP l'ausilio per gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'adozione delle modifiche, indicandone i motivi e predisponendo le perizie di variante.

5. Il Direttore dei lavori ottempera in particolare a tutte le prescrizioni disposte dall'art. 5 dell'All. II.14 del Codice.

6. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP, nel rispetto dell'ordinamento dell'Università committente.

7. Le modifiche in applicazione dell'art. 9 del Codice e quelle non sostanziali indicate all'art. 120, comma 7, del Codice, sono approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 13 del Codice.

8. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato e nessuna prestazione o fornitura extra contrattuali di qualsiasi genere, comprese le lavorazioni in economia, possono essere introdotte dall'esecutore se non sono disposte dal Direttore dei Lavori o dal RUP.

9. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma precedente non dà titolo all'appaltatore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiestogli dalla stazione appaltante, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a suo carico secondo le disposizioni del DL.

Art. 56 Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla **formazione di nuovi prezzi** mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. r) dell'all. II.14, del Codice. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzi a base di gara, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 1 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3. Come stabilito dall'art. 120, comma 9, del Codice, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina un **aumento contrattuale contenuto entro un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori** in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salva la necessità di provvedere alla determinazione di nuovi prezzi).

4. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il RUP ne deve dare formale comunicazione all'appaltatore (attraverso comunicazione P.E.C./Raccomandata A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso comunicazione PEC/Raccomandata A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni.

5. Se l'appaltatore non risponde al RUP nel termine di dieci giorni, si intende manifesta la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece l'esecutore comunica entro detto termine proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni, deve trasmettere all'appaltatore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell'esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto e l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.
6. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel contratto d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
7. L'intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista dall'art. 120, comma 9, del Codice, deve essere comunicata formalmente all'esecutore (con comunicazione PEC/A.R. anticipata a mezzo telematico o a mano con firma di ricevuta) prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.
8. Nel caso in cui venga superato il limite di cui sopra, all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi stabiliti dalla vigente normativa opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.
9. L'impresa appaltatrice, durante l'esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione, a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Art. 57 Clausola di revisione dei prezzi

10. Il corrispettivo stabilito per l'appalto è soggetto a revisione in aumento e in diminuzione secondo gli indici sintetici di cui all'art. 60, comma 3, lett. a) del Codice e le modalità di applicazione definite nell'Allegato II.2-bis, art. 3.
11. Per quanto riguarda i **lavori**, nel caso in cui si verifichi una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, **superiore al 3%** (tre per cento) dell'importo complessivo del contratto, si attivano le clausole di revisione del prezzo nella misura del **90% (novanta per cento)** del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
- Ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis l'indice sintetico, è definito in funzione delle lavorazioni previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati. L'indice sintetico è individuato ai fini della determinazione della variazione dei prezzi è calcolato come di seguito definito

$$I_s = 0,463 \times I_{TOL1} + 0,3581 \times I_{TOL14} + 0,1789 \times I_{TOL15}$$

Gli indici I_{TOL1} , I_{TOL14} e I_{TOL15} , saranno desunti da quelli elaborati dal MIT.

12. Il valore di riferimento dell'indice, rispetto al quale calcolare l'entità delle variazioni, è determinato con i valori correnti al mese dell'aggiudicazione.

1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione dell'appalto.
In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato. La variazione, verificata in sede di redazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori, è calcolata come differenza tra il valore dell'Indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'art. 60 sono attivate automaticamente dalla Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II dell'Allegato II.2-bis supera in aumento o in diminuzione la soglia del 3% per i lavori e del 5% per i servizi di progettazione. L'adeguamento avverrà nella misura massima dell'90% del valore eccedente della suddetta variazione per quanto riguarda i lavori. Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla clausola di revisione del prezzo, la Stazione Appaltante utilizzerà le somme derivanti dagli imprevisti accantonate nel Quadro Economico di progetto e/o dal ribasso indicato dall'Operatore Economico in sede di presentazione dell'offerta.
1. Nel primo anno di efficacia dell'appalto trovano applicazione le condizioni che risultano dall'offerta presentata in gara, senza dare luogo a revisioni. Pertanto, la revisione potrà essere applicata a decorrere dal secondo anno.

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 58 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del T.U. Sicurezza, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
 - Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro";
 - Decreto Ministeriale 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
4. Si rinvia al Capitolato- parte tecnica per il dettaglio delle norme tecniche di settore.



Art. 59 Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** predisposto ai sensi del T.U. Sicurezza dal CSP, laddove previsto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o ai rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il CSE non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.
5. Qualora il CSE non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.
8. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al CSE, un **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni.
9. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del T.U. Sicurezza.
10. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppati nel T.U. Sicurezza, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia

Art. 60 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il PSC e il POS formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento



in forza di quanto previsto dall'art. 122 del Codice. Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del T.U. Sicurezza.

2. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del CSE, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa sub esecutrice trasmette il proprio POS all'appaltatore il quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 T.U. Sicurezza).

4. L'appaltatore è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e dovrà pertanto comunicare al D.L. prima dell'inizio dei lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del T.U. Sicurezza;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 61 Scioperi e cause di forza maggiore

1. Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, scioperi degli autotrasportatori o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Art. 62 Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, trattamento e tutela dei lavoratori

1. Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'appaltatore è, altresì, tenuto a:

- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente;
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- adottare misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi;
- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e richiedere l'autorizzazione del Soggetto Responsabile della struttura, prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;



- i. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;
 - l. richiedere preventiva autorizzazione alla Direzione dei Lavori, in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili, attrezzature o macchine di proprietà della Stazione Appaltante;
 - m. garantire e mantenere l'integrità degli strumenti di proprietà della Stazione Appaltante;
 - n. attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
 - o. osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
 - p. adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - q. fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - r. utilizzare, per i lavori personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.
2. L'impresa si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro indicati all'art. 4 del presente capitolato o contratti che assicurino condizioni normative e retributive equivalenti.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
6. L'impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori all'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, senza l'autorizzazione della Direzione Lavori. Il prolungamento dell'orario non darà diritto a maggiorazione del corrispettivo.

Art. 63 Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'impresa

1. L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi annesi al presente Capitolato prestazionale, nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:



- a. collaborare con la DL sia nelle verifiche che nella compilazione dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- b. espletare, di sua iniziativa, tutte le pratiche presso gli uffici competenti per denunce, concessioni di permessi, rilascio di autorizzazioni e licenze e quant'altro sia necessario per l'esecuzione ed il completamento dei lavori, e pagare le relative spese e le eventuali contravvenzioni, comprese quelle per l'eventuale mancanza di qualsiasi licenza, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi onere e/o responsabilità a suo carico;
- c. eseguire, all'occorrenza, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;
- d. mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- e. permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nel contratto o esclusi dal presente Capitolato, che la Stazione Appaltante abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- f. pagare multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'Impresa, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;
- g. osservare e far osservare dai dipendenti un comportamento rispettoso nei confronti dei rappresentanti e/o dipendenti della Stazione Appaltante;
- h. procedere alla scarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato, secondo le indicazioni in materia di CAM del presente capitolato;
- i. provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- j. realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.



TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 64 Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

1. Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto del contratto, gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento della loro conformità al progetto e a quanto previsto nel relativo contratto.
2. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste dal presente Capitolato.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente comma.
4. L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.
5. Dopo la conclusione effettiva dei lavori l'appaltatore ne deve dare comunicazione formale al DL attraverso PEC o raccomandata A.R., anticipata telematicamente.
6. Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori nel termine contrattuale, entro 7 giorni effettua il necessario sopralluogo per gli accertamenti sommari in contraddittorio con l'appaltatore ed elabora tempestivamente, in ogni caso entro 15 giorni dagli accertamenti, il certificato di ultimazione che invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.
7. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
8. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 6 sia constatata dal Direttore dei Lavori l'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorreranno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, di avvenuto completamento delle opere. Di tale data terrà conto il D. nel certificato di ultimazione lavori.
9. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei lavori le certificazioni di conformità degli impianti; in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo delle opere, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
10. Senza che ciò possa precludere alcuna eccezione da parte dell'Organo di collaudo o da parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facoltà di procedere all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Se effettuato, tale accertamento dovrà essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovrà essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.



11. Il certificato di ultimazione dei lavori, ovvero il verbale di accertamento sommario di cui al comma 5, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità e la rimozione di eventuali vizi e difformità esecutive rilevate dal Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, che l'Appaltatore deve eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate, ferma restando l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penale proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

12. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 65 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Nei lavori oggetto del presente capitolato la stazione appaltante si riserva di far luogo al collaudo in corso d'opera, al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori. Le risultanze delle verifiche in corso d'opera non fungono da accettazione e non esonerano l'appaltatore da responsabilità per vizi o difformità delle opere.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato e nel contratto.

4. Ai fini della effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo l'Appaltatore propone un piano di collaudo dettagliato dei singoli interventi e delle opere nel loro complesso, specificando le strumentazioni e le procedure alle quali fare riferimento. Detto piano di collaudo costituisce unicamente una proposta che il collaudatore potrà integrare o modificare a propria discrezione. Il piano di collaudo da presentare alla Stazione Appaltante dovrà essere predisposto, in conformità a quanto indicato nei documenti progettuali, in un arco temporale sufficientemente ampio.

5. Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal certificato di collaudo, si determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate.

6. In sede di collaudo il Direttore dei lavori: a) fornisce all'Organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori; b) assiste il Collaudatore nell'espletamento delle operazioni di collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

7. L'appaltatore dovrà altresì ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell'eseguire le operazioni di collaudo. Se l'Appaltatore non ottempera a tale obbligo, l'organo di collaudo dispone

che si provveda d'ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore. Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore gli interventi di ripristino e i costi per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore, o qualora risultasse insufficiente, dalle rate di acconto degli stati di avanzamento eventualmente ancora dovute.

8. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate, in fase di offerta. Per tutto il periodo corrente tra la conclusione del collaudo e la definitività del medesimo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere l'esercizio e senza che occorran particolari inviti da parte della DL ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla DL con invito rivolto per iscritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore.

9. Nell'arco del periodo di provvisorietà del collaudo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo.

10. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del Codice, la stazione appaltante si riserva di sostituire il certificato di Collaudo con il certificato di Regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 66 Presa in consegna dei lavori collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l'opera liberando l'appaltatore dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.

2. La presa in consegna deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del certificato di Collaudo, previa comunicazione formale all'esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'appaltatore.

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno e incondizionato utilizzo dell'immobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l'effetto surrogatorio della presa in consegna dell'opera se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.

4. Qualora ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ritardare motivatamente la presa in consegna dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso all'esecutore è riconosciuto un prezzo forfettario pari allo 0,1 per mille dell'importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma

2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilità civile verso terzi.

5. Ai sensi dell'art. 24 dell'All. II.14 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di occupare o utilizzare in tutto o in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo provvisorio (o l'emissione del Certificato di regolare esecuzione).

6. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione. L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 24 su cit.

7 La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo (o di certificato di regolare esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

- a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, ove previsto;
- b) che sia stato richiesto il certificato di conformità di impianti o opere a rete;
- c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna dell'opera.

8. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 24 cit., dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

- a) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 7;
- b) la certificazione circa il fatto che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali.

9. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'esecutore.

Art. 67 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di ultimazione, dovrà essere emesso l'ultimo stato di avanzamento, di qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell'ultimo SAL segue le modalità previste per gli altri pagamenti in acconto.

2. Il conto finale dei lavori verrà compilato dalla D.L. entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta, alla quale è allegata la relativa documentazione.

3. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione della regolare esecuzione/approvazione del collaudo.

4 Il Responsabile del progetto in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

5. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice (conforme allo schema-tipo allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193/2022), pari all'importo della medesima rata di saldo e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, oltre l'IVA all'aliquota di legge. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La predetta garanzia cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo, allorché si estingue ad ogni effetto.
7. Qualora l'appaltatore non rilasci la suddetta garanzia, la rata di saldo sarà pagata alla scadenza dei due anni dal certificato di collaudo, sempre che in tale intervallo non siano emersi vizi dell'opera.

Art. 68 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui ai precedenti articoli e l'Impresa appaltatrice potrà agire per il ritardo nei termini e modi definiti dalla normativa vigente.
2. Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato, spettano all'esecutore gli interessi, legali e moratori (questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, all'esecutore è riconosciuta la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 69 Ulteriori disposizioni di carattere tecnico-contabile

1. I pagamenti relativi all'appalto sono previsti in modalità elettronica.
2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento provvederà ad una verifica, anche per via telematica, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del citato D.M. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M. senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M. E. e F. n. 40/2008, l'Amministrazione procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.



3. L'appaltatore è obbligato ad emettere fattura in modalità elettronica, senza la quale l'Università non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. La fattura dovrà indicare:

- a) Il seguente codice univoco dell'Ufficio: EZEQSE;
- b) seguente codice unità organizzativa UO: 1568;
- c) il CUP, ove richiesto;
- d) Il CIG
- e) Il codice IBAN del conto corrente dedicato al fine della tracciabilità (L. 136/2010);
- f) Il numero e la data dell'IDDG Ordine che verranno all'uopo indicati dal competente ufficio della stazione appaltante;
- g) La scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split payment);
- h) L'importo esatto.

4. La fattura già emessa sarà rifiutata qualora risulti priva dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d) e negli altri casi previsti dal D.M. MEF n. 132 del 24 agosto 2020. In tali casi la fattura dovrà essere correttamente rimessa.

Art. 70 Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2 In particolare l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui deve dare comunicazione degli estremi identificativi alla Stazione appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali a vario titolo e per la richiesta di risoluzione del contratto.

3. Tutti i movimenti finanziari dell'Appaltatore, degli eventuali subappaltatori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto (compreso il personale dipendente), devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP).

5. Ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/91, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, qualora risultino aggiudicatarie del presente appalto, devono comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. La comunicazione va fatta anche per i subappaltatori.

6. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 136, la violazione delle cennate prescrizioni costituisce causa mancata stipula o di risoluzione del contratto.
8. Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dell'appaltatore mediante un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136; in assenza di tale clausola i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Il pagamento delle fatture avverrà in forma elettronica, conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della stazione appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.

Art. 71 DURC e attestazione di congruità

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di modifica del contratto o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio in modalità telematica dalla Stazione Appaltante
3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori o cottimisti, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Codice.
5. In sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, si procederà al riscontro della Attestazione di congruità. A tal fine l'appaltatore, i subappaltatori e i cottimisti devono provvedere, in relazione ai lavori edili, agli adempimenti richiesti dal DM 143/2021 e dalle altre disposizioni in materia, affinché in occasione dell'ultimo SAL sia riscontrabile la regolare Attestazione di congruità al fine del corretto pagamento del saldo.

CAPO II – CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 72 Controlli e verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) dell'All. II.14 al Codice, il D.L. impartisce all'esecutore le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e

le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 12 del citato All.II.14. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

2. Il Direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma dettagliato di esecuzione fornito dall'appaltatore.

3. Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

4. Il Direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Art. 73 Verifiche del rispetto degli obblighi dell'appaltatore

1. Il direttore dei lavori esegue, tra le altre, le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice;

c) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto di cui all'art. 1, comma 2, lett. r) dell'All. II.14 al Codice, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5, comma 7, dell'All. II.14 al Codice;

d) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 9 dell'All. II.14 al Codice;

e) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

2. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Art. 74 Verifiche del rispetto degli obblighi del subappaltatore e dell'impresa ausiliaria

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119 del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;



d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica dell'ausiliaria, ai sensi dell'articolo 104, comma 9, del codice e laddove trattasi di avvalimento cd. operativo accerta che l'ausiliaria operi svolga effettivamente le prestazioni oggetto di avvalimento.

Art. 75 Verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti in fase di esecuzione dell'appalto

1. La stazione appaltante si riserva di verificare in fase di esecuzione dell'appalto la documentazione comprovante la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti all'appaltatore per la partecipazione alla fase di gara.

Art. 76 Verifiche sul rispetto ambientale

1. Al fine di ridurre i fattori di nocimento e di disturbo alla collettività, nonché eventuali danni e infortuni a persone e/o a cose, la DL controllerà che l'Impresa aggiudicataria osservi e faccia osservare alle subappaltatrici le seguenti prescrizioni, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e ambientali:

a) i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in dipendenza delle attività lavorative; nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;

b) il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione è necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;

c) le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo;

d) l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato;

e) i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatori, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia e, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, alle prescrizioni CAM di cui al DM 23.6.2022, n. 256, punto 3.1.2 (Macchine operatrici).

f) rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato e relativi allegati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 77 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore, su richiesta della DL, dovrà predisporre ed esporre nel luogo oggetto delle singole prestazioni, almeno un cartello indicatore, delle dimensioni previste dalla legge, recante le informazioni indicate dalla D.L. In ogni caso devono essere indicate nel cartello tutte le imprese che



accedono al cantiere anche in qualità di subcontraenti (subappaltatrici, cottimiste, subfornitrici, ecc.).

Art. 78 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna degli stessi da parte della Stazione appaltante.

CAPO III - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 79 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. L'interpretazione delle disposizioni regolanti l'appalto contenute nel presente capitolato, nonché negli ulteriori elaborati che disciplinano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della procedura di affidamento, quali il bando o la lettera di invito e il disciplinare, costituenti nel loro insieme, la lex specialis di gara, deve essere informata ad un corretto rapporto tra Stazione appaltante e privato, rispettoso dei principi di imparzialità e di buon andamento, nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.); la lex specialis deve essere interpretata innanzitutto per ciò che essa dice espressamente senza ricostruire, con indagini ermeneutiche integrative, ulteriori ed inespressi significati. Laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, sarà preferita l'interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura.
2. Il presente capitolato è richiamato espressamente dal contratto, del quale costituisce parte integrante.
3. Nel caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 80 Accordi multilaterali

1. Il contratto oggetto del presente capitolato non è soggetto all'applicazione degli Accordi sugli appalti pubblici (AAP) di cui all'art. 69 del Codice.

Art. 81 Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e relativi alle informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici ai legali rappresentanti e gli altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.
3. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza e anche successivamente trattati per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità



indicate, di cui l'Università potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

5. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

6. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo prevalente del titolare del trattamento, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

7. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

8. L'aggiudicatario ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 82 Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Sono a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti dell'importo dei lavori occorrenti alla riparazione del danno. Si ha forza maggiore quando l'evento oltre che imprevedibile sia sproporzionato allo sforzo messo in atto dall'appaltatore per resistere all'evento. La necessità del nesso di causalità fra evento e danno esclude che l'appaltatore possa acquisire il diritto al compenso quando i danni stessi siano prodotti per mancate predisposizioni a suo carico o per non aver impiegato lo sforzo necessario al fine di prevenire o evitare od attenuare i danni a causa di sue negligenze o in genere per colpa sua e delle sue maestranze.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al D.L. entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, il Direttore dei lavori redige processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal direttore dei lavori;



e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

5. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere alterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 83 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e la conduzione dei lavori

1. L'esecutore dovrà attenersi alle ulteriori seguenti misure:

- esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, di un prospetto rilasciato dalla D.L. e compilato all'inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell'esecutore, contenente l'elenco della manodopera attiva in cantiere (propria e dei subappaltatori) con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti alla sicurezza e alla "correttezza contributiva"; i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell'esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- obbligo di tenere nell'ambito del cantiere il Libro matricola di cantiere e il Registro delle presenze di cantiere, propri e dei subappaltatori (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata - conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora ciò sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti saranno segnalate dal Direttore Lavori alla Direzione provinciale del lavoro-Settore Ispettivo;
- obbligo di aggiornare il Libro matricola, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro;
- obbligo di aggiornare il Registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da: nome e cognome, fotografia, impresa di appartenenza, numero di matricola; in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovrà essere individuato attraverso un documento di identità. Periodicamente ed ogni qualvolta ritenuto necessario, sarà effettuata da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia municipalizzata, Funzionari, tecnici, Ispettori di cantiere professionisti incaricati) l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non è regolarmente indicato nel cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- con cadenza mensile l'esecutore dovrà trasmettere alla D.L. o al funzionario che sarà segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del "Registro delle presenze in cantiere" (vidimato dall' INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici;

– alla data della consegna lavori e all’atto di ogni SAL, l’esecutore dovrà comunicare il proprio calcolo dell’importo netto dei lavori già eseguiti, dovrà garantire le attestazioni positive di “regolarità contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (DURC) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori;

- affinché l’INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l’appaltatore dovrà trasmettere all’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti l’effettuazione delle operazioni contributive.

2. L’ esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (es Autorità preposte ai controlli) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le prescrizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessari nonché alle occupazioni provvisorie per l’impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per l’occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per l’esecuzione dei lavori.

3. È fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sulla struttura in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza della stazione appaltante.

CAPO IV - CONTROVERSIE

Art. 84 Accordo bonario e transazione

1. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del Codice.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.

3. Le parti hanno facoltà di conferire all’organo chiamato ad esprimersi, il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.

4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 212 del Codice, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

8. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. Nell’atto transattivo dovrà



essere dato conto del precedente eventuale infruttuoso tentativo di accordo bonario e delle motivazioni che hanno condotto alla stipulazione di una transazione.

9. L'atto transattivo non potrà in alcun caso integrare la fattispecie di transazione novativa, intesa quale accordo volto a sostituire integralmente una precedente pattuizione, né può alterare la natura sostanziale del contratto.

Art. 85 Collegio Consultivo Tecnico

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice, nel presente appalto non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico.

Art. 86 Foro competente

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 36/2023 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.